



Programma

- 1) L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA PROFESSIONE ATTUARIALE IN ITALIA
 - a) Legge n.194/42
 - b) Decreto legislativo n.382/44
 - c) Decreto Ministeriale del 15 febbraio 1949
 - d) Decreto Presidente della Repubblica 328/01
 - e) Decreto Presidente della Repubblica 169/05
 - f) Decreto Legislativo n.206/07
 - g) Decreto Presidente della Repubblica n.137/12
 - h) Decreto Ministeriale n.22/16
- 2) IL CODICE DEONTOLOGICO
 - a) Preambolo
 - b) Titolo I - Principi Generali
 - c) Titolo II - Rapporti Professionali
 - d) Titolo III - Concorrenza
 - e) Titolo IV - Disposizioni Transitorie
- 3) REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Norme deontologiche
 - Art. 1 Cause del procedimento
 - Art. 2 Apertura del procedimento
 - Art. 3 Fase istruttoria del procedimento
 - Art. 4 Termini della fase istruttoria
 - Art. 5 Inizio della fase giudiziale
 - Art. 6 Modalità di convocazione
 - Art. 7 Convocazione dei testi
 - Art. 8 Impedimenti e rinvii
 - Art. 9 Svolgimento della fase giudiziale
 - Art. 10 Conclusione del procedimento
 - Art. 11 Sospensione per morosità
 - Art. 12 Prescrizione
 - Art. 13 Sanzioni
 - Art. 14 Ricorso
- 4) LA FORMAZIONE ATTUARIALE CONTINUA
 - a) Nuovo regolamento FAC
 - b) Linee guida FAC
 - c) FAC ai tempi dell'emergenza sanitaria per COVID-19
 - d) Guida e-FAC
- 5) I LIBERI PROFESSIONISTI
 - a) RC Professionale
 - b) Gli Attuari nel Comitato Unico delle Professioni ed i rapporti con la Rete delle Professioni Tecniche e con Professioni italiane
 - c) L'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (EPAP)



1) L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA PROFESSIONE ATTUARIALE IN ITALIA

La professione di Attuario inizia ad avere in Italia la prima regolamentazione con la legge numero 194 del 1942 con cui per la prima volta si riconosce nell'ordinamento giuridico questa figura professionale. La legge permise di dare una prima forma alla figura dell'Attuario identificando i compiti, i requisiti professionali necessari e l'albo (all'epoca affidato all'associazione sindacale degli attuari). Nel corso degli anni, l'evoluzione del nostro sistema giuridico e la nascita di nuove esigenze da parte delle imprese assicurative e finanziarie, rese necessario l'emanazione di nuove norme che hanno permesso l'evoluzione della professione fino a giorni nostri.

Di seguito si riportano le principali norme che regolano la professione, naturalmente alcuni articoli e contenuti sono stati superati da leggi più recenti, in particolare quelli della Legge istitutiva del 1942 che segue.

a) Legge 9 febbraio 1942, n. 194 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1942, n. 69.

Disciplina giuridica della professione di Attuario

Definisce i requisiti fondamentali per esercitare la professione di Attuario -superamento dell'EdS e l'iscrizione nell'albo degli attuari. L'oggetto della professione. Formano oggetto dell'attività professionale dell'attuario le prestazioni che implicano, calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario. In particolare: a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale; b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente; c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale; d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a); e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale; f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti; g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario. L'elencazione che precede non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo. Iscrizione dei professori universitari. Pubblicazione e comunicazione degli albi. Procedimento disciplinare. Pene disciplinari. Sospensione cautelare. Radiazione a seguito di condanne penali. Casi di cancellazione dall'albo. Reiscrizione nell'albo.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

7 CORSO FAC anno 2022 “AGGIORNAMENTI SULLA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E SUL PROFESSIONALISMO”
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI
ROMA 30 NOVEMBRE 2022

b) DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382. Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 23 dicembre 1944, n.98.

Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali

Definisce le norme che regolano le attività del Consiglio dell’Ordine e Collegi professionali

Il **Consiglio Nazionale degli Attuari CNA**, che è l’organismo apicale e di governo di tutta la professione attuariale e quindi dell’Ordine degli Attuari, così come è previsto per tutti i Consigli Nazionali di tutte le professioni regolamentate, è costituito da 15 componenti che rimangono in carica per 5 anni. L'attuale composizione (2020/2025):

Tiziana Tafaro - *Presidente*, Cinzia Ferrara - *Vicepresidente*, Ivano Pastorelli - *Segretario*, Davide Canestraro, Luigi Di Falco, Savino Dipasquale, Micaela Gelera, Rosa Maria Lacquaniti, Alberto Lonza, Giuseppe Melisi, Deborah Mondelli, Dimitri Papacci, Franca Pergola, Marco Pirra, Laura Romanello.

Il Consiglio Nazionale:

- ha sede legale presso il Ministero della Giustizia che è il suo principale referente oltre che Ministero vigilante;
- mantiene tutti i necessari rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, , il Ministero dell'Università e della Ricerca e, in generale, con tutte le Istituzioni di qualsiasi natura;
- opera in collegamento con il mondo delle libere professioni soprattutto mediante la partecipazione alle iniziative del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali, cui aderisce;
- mantiene i collegamenti e gli opportuni contatti con la professione attuariale negli altri paesi, sia dell'Unione europea che a livello extraeuropeo, nonché segue come stato membro tutte le attività dell’Associazione Attuariale Europe ed Internazionale;
- delibera in secondo grado sui provvedimenti disciplinari;
- provvede all'aggiornamento del Codice Deontologico;
- fissa le linee di indirizzo strategico della professione in tutti i suoi aspetti.

Successive normative che seguiranno hanno poi ricondotto in modo esplicito al Consiglio Nazionale l’importante tema della Formazione Continua che è obbligatoria per tutte le professioni regolamentate

Il Consiglio dell’ Ordine Nazione degli Attuari CONA: è l’organo che supporta il CNA in tutti i compiti relativi alla tenuta e l’aggiornamento dell’Albo Nazionale. L’Ordine ha l’importante compito di promuovere le iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli iscritti all’Albo, oltre ad avere funzioni disciplinari di primo livello.



L'attuale composizione (2021-2025):

D'Ascenzi Roberta - *Presidente*, Mario Ziantoni *Tesoriere*, Silvia Leonardi *Segretario*, Fabio Grasso, Levantesi Susanna, Cupido Attilio, Fersini Paola, Parise Simona, D'Amato Antonello, De Angelis Paolo, Valente Tiziana.

L'Ordine Nazionale degli Attuari è amministrato da un Consiglio di **11 componenti** che viene rinnovato ogni 4 anni ed è un Organismo Territoriale che amministra la professione sul territorio.

Nel caso degli Attuari, data la dimensione di tale Ordine, il legislatore, diversamente da altre professioni che contano “n” organismi territoriali, talvolta anche di città, ne ha istituito uno solo a livello nazionale, che conserva però le stesse prerogative e funzioni dell'Ordine Territoriale.

Ad esso competono i seguenti principali compiti:

- fornire al Consiglio Nazionale tutte le informazioni per la regolare tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Nazionale;
- le funzioni disciplinari di primo livello;
- lo sviluppo di iniziative per la formazione permanente e l'aggiornamento professionale degli iscritti sulla base delle linee di indirizzo stabilite per legge dal Consiglio Nazionale;
- la partecipazione alle iniziative dei Comitati Territoriali degli Ordini e Collegi Professionali, che, nel caso in specie, essendoci un solo Ordine Territoriale su base nazionale, si manifestano di fatto attraverso e con i Comitati Regionali i quali non sono previsti dalla Legge e hanno quindi solo una funzione interna al nostro Ordine

Al fine di facilitare il rapporto con gli iscritti e di assicurare la presenza sul territorio l'Ordine si è appunto dotato dei *Comitati Regionali dell'Ordine Nazionale degli Attuari* che sostengono l'attività dell'Ordine degli Attuari a livello locale. Essi rappresentano un punto di riferimento per tutti gli attuari afferenti e predispongono tutte le attività necessarie per promuovere e consentire lo sviluppo della professione. Attualmente esistono 6 Comitati Regionali: Comitato dell'Emilia Romagna, Comitato del Friuli Venezia Giulia, Comitato della Lombardia, Comitato del Piemonte, Comitato della Toscana e Comitato del Veneto.

Infine vi sono le Commissioni Consultive e Gruppi di lavoro: sono gruppi composti da Attuari con lo scopo di studiare e risolvere varie tematiche inerenti al mondo professionale, predisponendo anche le linee guida ove necessario. Per la parte scientifica l'Ordine si è invece dotato di un Comitato Scientifico che organizza importanti seminari. Il Consiglio Nazionale, inoltre, segue tutte le attività internazionali e si avvale attraverso una specifica commissione per tutte le questioni attinenti coinvolgendo del caso sia l'Ordine territoriale che le commissioni ed i gruppi di lavoro, in modo da rappresentare al meglio in sede internazionale la posizione della professione attuariale italiana.



Riassumendo:

Gli **ordini professionali** hanno, prima di tutto, il compito di **garantire elevati standard di qualità dei propri iscritti** motivo per cui **l'Albo** assolve ad un **compito primario ed importantissimo di garanzia pubblica di elevata professionalità (fully qualified actuaries)** verso il mondo esterno che **l'Ordine** deve **mantenere, consolidare, sviluppare e controllare**, anche perché è una condizione **sine qua non** per essere membri dell'Associazione Europea e Internazionale (AAE e IAA).

L'iscrizione ad un Ordine, nel caso in specie, il nostro, vigilato dal Ministero della Giustizia, **presuppone il possesso**, da parte del professionista, di **determinati requisiti**, che non riguardano solo il titolo di studio.

Tra gli altri **compiti degli ordini professionali**:

Per garantire la qualità della prestazione, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo aggiornamento della propria competenza professionale, seguendo **corsi formazione continua** e acquisendo dei crediti formativi su indicazione dell'ordine di appartenenza;

Il professionista è tenuto a **sottoscrivere una** assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale;

Ogni ordine professionale si dota di un **codice deontologico**, al quale è necessario attenersi onde evitare sanzioni, sospensioni o, in casi gravi, la radiazione dall'albo;

Tutela della professione;

Tenuta, gestione, aggiornamento e revisione degli Albi Professionali.

c) **D.M. 15 febbraio 1949**. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1949, n. 59.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONTENENTE LE NORME DI PROCEDURA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI.

Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli attuari.

1. Le impugnazioni dinanzi al **Consiglio nazionale degli attuari** si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L. 45. Se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto su carta non bollata. Ora, la carta bollata è da lire 200, in virtù della L. 18 ottobre 1962, n. 1550, che ha disposto l'unificazione dei tagli della carta bollata.

2. Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato: a) della copia, autentica della deliberazione impugnata; b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento; c) quando non sia proposto dal Pubblico Ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261.



3. Il ricorrente, che non sia il Pubblico Ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

4. È irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato dalla ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

5. Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare. Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso. L'ufficio del Consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica, nella cui circoscrizione risiede il professionista quando questi è ricorrente o al professionista, quando ricorrente è il Procuratore della Repubblica. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti. Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'ordine al Consiglio nazionale. Il Consiglio dell'ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

6. Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

7. Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso. Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dell'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

8. Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati. Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale. Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

9. La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

10. La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria. La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio dell'ordine.

11. Il segretario redige processo verbale delle sedute. Il processo verbale deve contenere: a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta; b) il nome del presidente, dei membri e del segretario



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

7 CORSO FAC anno 2022 “AGGIORNAMENTI SULLA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E SUL PROFESSIONALISMO”
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI
ROMA 30 NOVEMBRE 2022

interventuti; c) l'indicazione dei ricorsi esaminati; d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso; e) le firme del presidente e del segretario.

12. In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

13. È in facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

14. I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati al Consiglio dell'ordine le cui deliberazioni sono impugnate, perché provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.

d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GIUGNO 2001, N.328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

Con questo DPR è stato modificato l'esame di stato e nell'Albo sono state istituite la sezione A e la sezione B (detta anche Sezione degli attuari). Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di attuario. Agli iscritti nella sezione B (detta anche Sezione degli attuari iuniores) spetta il titolo professionale di attuario iunior. Gli Attuari complessivamente iscritti all'Albo Nazionale sono 1137 (novembre 2022), di cui alla sezione B sono iscritti 8.

e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 LUGLIO 2005, N.169 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2005, n.198

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

Definisce le norme che regolano le attività del Consiglio dell'Ordine e Collegi professionali

Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari

1. Il Consiglio dell'ordine degli attuari è formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i cinquecento ma non millecinquecento;

2. Il Consiglio dell'ordine è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 3, che è parte integrante del presente regolamento.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

**7 CORSO FAC anno 2022 “AGGIORNAMENTI SULLA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E SUL PROFESSIONALISMO”
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI
ROMA 30 NOVEMBRE 2022**

Allegato 3 (art.6, comma 2)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ATTUARI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
<100	7	6	1	Fino al 29%
		5	2	Dal 29,01% al 43%
		4	3	Dal 43,01% in poi
>100<500	9	8	1	Fino al 22%
		7	2	Dal 22,01% al 33%
		6	3	Dal 33,01% al 44%
		5	4	Dal 44,01% in poi
>500<1500	11	10	1	Fino al 18%
		9	2	Dal 18,01% al 27%
		8	3	Dal 27,01% al 36%
		7	4	Dal 36,01% al 45%
		6	5	Dal 45,01% in poi
>1500	15	14	1	Fino al 13%
		13	2	Dal 13,01% al 20%
		12	3	Dal 20,01% al 27%
		11	4	Dal 27,01% al 33%
		10	5	Dal 33,01% al 40%
		9	6	Dal 40,01% al 47%
		8	7	Dal 47,01% in poi

Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

3. Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 4, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

Il Consiglio dell'Ordine ha sede in Roma. Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;



-
- b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni;
 - c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
 - d) adotta provvedimenti disciplinari;
 - e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;
 - f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la giustizia, la misura del contributo annuale da corrisondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

Art. 1-septies (Organi di ordini professionali). –

1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

f) Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e della Svizzera possono esercitare una 'professione regolamentata' in Italia dopo aver ottenuto il riconoscimento del proprio titolo o della propria qualifica professionale dalle Autorità competenti.

Il 18 gennaio 2016 è stata recepita in Italia la direttiva 2013/55/UE con Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.32 del 9 febbraio 2016) che oltre a prevedere modifiche alla direttiva 2005/36/CE ha introdotto alcune novità per facilitare la libera circolazione dei professionisti nei Paesi UE.



La "**professione regolamentata**" è, ai sensi della direttiva europea, l'attività o l'insieme delle attività che possono essere esercitate solo se si è in possesso di determinati titoli, certificati, abilitazioni.

Ogni Stato membro è libero di scegliere quali professioni regolamentare e i requisiti necessari per accedere ed esercitare la professione, purché siano rispettati i principi di non discriminazione, proporzionalità e necessità. La nostra è una professione regolamentata.

La direttiva 2013/55/UE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali nelle seguenti ipotesi: **stabilimento e libera prestazioni di servizi** (mobilità temporanea).

Con il **diritto di stabilimento** un cittadino europeo può esercitare la sua professione in Italia dopo aver ottenuto il riconoscimento della qualifica o del titolo ottenuto in un altro Stato dell'UE.

Con la **libera prestazione di servizi** un cittadino europeo può svolgere in Italia in modo temporaneo e occasionale l'attività professionale che svolge stabilmente in un altro Stato dell'UE dopo aver presentato una dichiarazione preliminare scritta.

Se la professione è regolamentata in Italia ma non nello Stato di provenienza, i cittadini europei possono ottenere l'accesso e l'esercizio se hanno maturato una esperienza professionale di un anno negli ultimi dieci anni e hanno conseguito uno o più attestati di competenza o titoli di formazione rilasciati da un'autorità competente dello Stato di provenienza.

La libera prestazione di servizi può essere svolta in Italia in modo temporaneo e occasionale da un cittadino residente in un altro Stato dell'UE, dello Spazio Economico Europeo (Islanda Liechtestein e Norvegia) o in Svizzera, dove svolge stabilmente la propria attività. Se in tale Stato la professione non è regolamentata, occorre dimostrare di aver svolto un solo anno di esperienza professionale negli ultimi dieci anni.

Il professionista deve inviare una dichiarazione preventiva alla competente Autorità italiana prima di esercitare una prestazione di servizi nel nostro Paese. La dichiarazione ha validità di un anno per le professioni che hanno un impatto sulla salute o sicurezza pubblica, di 18 mesi per tutti gli altri casi. Al termine del periodo di validità, il professionista deve presentare nuovamente la dichiarazione se vuole continuare a fornire servizi temporanei e occasionali in Italia.

Il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali acquisiti all'estero

L'**equipollenza** è il riconoscimento dell'uguaglianza di valore e di efficacia (o equivalenza) di un titolo di studio estero con un titolo di studio conseguito in Italia. Ottenere l'equipollenza del titolo estero può essere utile per far valere il proprio livello di istruzione al momento dell'iscrizione al Centro per l'Impiego, perché così sarà possibile l'accesso agli impieghi presso privati che richiedono il possesso di un determinato titolo di studio, oppure può servire anche per l'iscrizione alla Camera di Commercio. **Ma non è utilizzabile** se si desidera proseguire gli studi o **esercitare una professione** (si parla in questi casi di **riconoscimento**). I cittadini extracomunitari non possono ottenere



l'equipollenza del proprio titolo di istruzione secondaria; l'equipollenza può essere dichiarata solo se il titolo è stato conseguito da cittadino straniero coniuge di lavoratore italiano all'estero oppure da cittadino italiano per matrimonio o naturalizzazione. Per quanto riguarda i titoli accademici conseguiti all'estero, spetta alle Università la valutazione della "corrispondenza" con un titolo italiano. Ogni Università esercita questa facoltà nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto del proprio ordinamento.

La domanda può essere presentata:

- alla Rappresentanza Diplomatica Italiana, se il cittadino straniero è residente all'estero;
- direttamente all'Università dove è attivo un corso di laurea simile, se il cittadino non comunitario è regolarmente soggiornante in Italia.

Il riconoscimento dell'equipollenza della laurea non è automatico. In base alla legge n. 148/2002, l'Università può richiedere un'integrazione del proprio percorso di studi che consiste nel superamento di un numero di esami stabilito dall'Ateneo. In questo caso è necessario iscriversi all'Università e chiedere alla Rappresentanza Diplomatica Italiana un visto per studio.

Specifici accordi bilaterali o convenzioni internazionali con il Governo italiano, garantiscono l'equipollenza automatica tra i titoli universitari.

Il riconoscimento dei titoli di studio stranieri è una procedura di valutazione che si conclude con una dichiarazione del valore del titolo estero per precisi scopi: prosecuzione degli studi (riconoscimento accademico) o accesso alle professioni (riconoscimento professionale).

Le professioni regolamentate sono quelle regolate dalle leggi nazionali: la legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o Esame di Stato per l'abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale.

L'esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata.

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente.

Per “**titolo professionale**” si intende quello che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata.

L'Italia riconosce le qualifiche professionali estere (è il cosiddetto **riconoscimento professionale**) applicando:



- alle qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria; si tratta della Direttiva 2005/36/CE, che prevede il riconoscimento della professione estera: l'autorità italiana competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento);
- alle qualifiche di provenienza non-UE, il DPR n. 394/1999, Artt. 49-50, e il successivo D.P.R. n. 334/2004, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative.

La qualifica professionale è certificata da un titolo di formazione, da un attestato di competenza o da un'esperienza professionale, attraverso un percorso concluso di studi o mediante l'acquisizione di esperienza nel settore, ottenuta mediante un periodo continuativo di esercizio dell'attività in questione.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli di studio rappresenta un'esigenza sorta in seguito all'incremento nel corso del tempo dei fenomeni di mobilità, di globalizzazione e di internazionalizzazione. La mobilità e gli spostamenti che questa implica comportano per le persone una notevole difficoltà di vedere riconosciute e accettate le proprie qualifiche e competenze, considerata soprattutto la diversità dei sistemi nazionali di qualificazione e delle strutture di istruzione e formazione.

L'accesso e l'esercizio delle professioni dipendono spesso dalla garanzia di conoscenze pratiche e teoriche sancite dai diplomi, dai certificati o da titoli di altra natura, i quali si differenziano però da un Paese all'altro.

Il **riconoscimento delle qualifiche professionali** necessarie per esercitare una professione e il **riconoscimento accademico dei titoli di studio** conseguiti rappresentano due questioni differenziate e disciplinate da leggi diverse.

Il riconoscimento della qualifica professionali è disciplinato dal Sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, mentre il riconoscimento dei titoli di studio è disciplinato dalle normative inerenti alla Convenzione di Lisbona (1997).

Vengono emanate così le Direttive europee 89/48/CEE e 92/51/CEE, che, nell'insieme, costituiscono il cosiddetto **Sistema generale di riconoscimento**.

Mentre la prima riguarda tutte le professioni per il cui accesso è prevista una formazione a livello universitario di almeno tre anni, la seconda, che integra e regola la precedente, riguarda quelle attività professionali condizionate dal possesso di un titolo di formazione di livello universitario inferiore a tre anni, non universitario o secondario.



Le direttive in oggetto (successivamente sostituite dalla direttiva europea 2005/36/CE) vengono recepite dallo Stato italiano attraverso i decreti legislativi n. 115/1992 e n. 319/1994 (successivamente abrogati dal D.Lgs. n. 206/2007).

Il Sistema generale di riconoscimento presenta il grande vantaggio di un nuovo metodo di riconoscimento, che va a capovolgere completamente gli approcci precedenti: il problema dell'armonizzazione della formazione viene superato in quanto, nella prospettiva acquisita dal Sistema generale, i Paesi si basano sul principio della mutua fiducia, che rende possibile il mutuo riconoscimento. Ciò significa che uno Stato membro non può rifiutare l'accesso a una professione regolamentata ad un professionista proveniente da un altro Stato membro che sia in possesso dei requisiti richiesti dal Paese di provenienza.

Per beneficiare del Sistema generale, la persona deve essere pienamente qualificata per l'esercizio della professione nello Stato membro di origine.

La normativa viene applicata soltanto alle professioni regolamentate nello Stato membro ospitante, cioè quelle professioni per le quali l'accesso o l'esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali.

Per le professioni che nello Stato membro non siano regolamentate non è necessario richiedere il riconoscimento delle qualifiche e l'esercizio della professione avviene alle stesse condizioni che si applicano ad ogni altro cittadino dello Stato membro ospitante.

Inoltre il Sistema generale di riconoscimento non si applica alle professioni che sono già coperte da una direttiva comunitaria settoriale o da una direttiva comunitaria transitoria.

Nel caso in cui si presentino differenze sostanziali nelle materie di formazione, nella struttura e nella durata della formazione o nei campi di attività, nelle direttive citate sono state inserite anche una serie di misure compensative, che si concretizzano in una prova attitudinale, un tirocinio di adattamento o un'esperienza professionale complementare.

La normativa in oggetto riconosce la supremazia del diritto nazionale nel caso di differenze in professioni che sono regolamentate in alcuni Paesi e non in altri.

La persona che vuole ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali deve rivolgersi quindi all'autorità dello Stato membro ospitante competente per le attività che riguardano la ricezione e la risposta alle richieste di riconoscimento della professione in questione.

In Italia la domanda per il riconoscimento dei titoli professionali esteri ai fini dell'esercizio di una professione va presentata ai singoli Ministeri italiani vigilanti sulle professioni.

L'autorità competente esamina ogni singolo caso e prima di esprimersi in merito confronta la formazione professionale acquisita nello Stato membro di origine con quella richiesta dallo Stato italiano.

In ogni caso, entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, l'autorità competente pubblica il decreto di riconoscimento sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutti i cittadini – sia quelli appartenenti all'Unione europea che a Stati extracomunitari – che intendono esercitare una professione sul territorio italiano.

Requisito essenziale è che essi abbiano ottenuto, in un Paese diverso dall'Italia, un titolo professionale o che vantino un'esperienza nella professione esercitata per un congruo numero di anni.

Il vantaggio è evidente: il riconoscimento delle qualifiche professionali permette infatti di accedere – ove il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti – alla professione corrispondente a quella per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato in cui hanno conseguito la suddetta qualifica e consente loro di esercitare in Italia la suddetta attività, alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

L'articolo 49 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, successivamente modificato dall'art. 43 del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, dispone che i cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia o residenti all'estero, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti delle professioni corrispondenti.

Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente. Se il parere della Conferenza dei servizi sarà favorevole si ottiene il riconoscimento del titolo e/o della formazione professionale, che può essere subordinato al compimento di una misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio d'adattamento). L'atto conclusivo della procedura è l'emissione del decreto di riconoscimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il sistema del riconoscimento professionale è stato completamente riformulato con la nuova direttiva europea 2005/36/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 6 novembre 2007, n.206. La nuova direttiva sostituisce tutte le quindici direttive che dagli anni '70 al 20 ottobre 2007 hanno disciplinato il riconoscimento delle qualifiche professionali:

- le direttive Sistemi generali (89/48/CEE, 92/51/CEE, 99/42/CE) e
- le direttive settoriali (77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE) riguardanti le professioni d'infermiere professionale, odontoiatra, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.



A partire dal 20 ottobre 2007, qualsiasi cittadino dell’UE che intenda stabilirsi in uno Stato membro diverso da quello di origine per esercitare la propria professione, e abbia necessità di far riconoscere il titolo professionale conseguito nel proprio Paese, dovrà fare riferimento alle disposizioni derivanti dalla Direttiva 2005/36/CE. Entro quella data, infatti, tale normativa dovrà essere recepita dagli Stati UE e sostituirà le diverse Direttive, approvate nell’arco degli ultimi 40 anni, che hanno regolato fino ad oggi il riconoscimento delle qualifiche professionali.

La nuova Direttiva mira a consolidare e modernizzare l’attuale disciplina stabilita dalle precedenti Direttive, definendo un quadro normativo unico e coerente volto a contribuire alla flessibilità dei mercati del lavoro, a facilitare la prestazione di servizi in un altro Paese UE, nonché a favorire un maggiore automatismo nel riconoscimento delle qualifiche e una semplificazione delle procedure.

La Direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare una professione regolamentata, come liberi professionisti o lavoratori dipendenti, in un Paese dell’UE diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali. Il riconoscimento delle qualifiche consentirà loro di accedere alla professione ed esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato UE ospitante.

Per richiedere il riconoscimento è necessario presentare domanda all’ autorità competente dello Stato ospitante, la quale verificherà se si hanno le conoscenze e le competenze per poter praticare una data professione.

Se invece un’attività lavorativa non è regolamentata può essere esercitata nel Paese membro ospitante senza bisogno di riconoscimento.

La Direttiva prevede tre percorsi per il riconoscimento delle qualifiche, ripresi dall’attuale disciplina:

Riconoscimento delle qualifiche sulla base della formazione acquisita

Questo regime riguarda tutte le professioni che non sono oggetto di regole di riconoscimento specifiche.

È basato su cinque livelli di qualifiche, che esprimono il grado di formazione conseguita e vanno dalla certificazione di una formazione scolastica generale di primo e secondo grado fino al diploma di laurea. Qualora, nello Stato membro ospitante, l’accesso o l’esercizio di una professione sia vincolato al possesso di determinate qualifiche, l’ autorità competente di quello Stato consentirà al “lavoratore migrante”, che richiede il riconoscimento delle qualifiche, di svolgere quella professione solo se titolare di un titolo di formazione ottenuto nello Stato membro di origine, che deve essere almeno equivalente al livello formativo immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante.

Nel caso di differenze sostanziali tra la formazione acquisita dal “lavoratore migrante” e quella richiesta nello Stato membro d'accoglienza, il riconoscimento dei titoli di formazione può essere

subordinato all'assolvimento, da parte del “lavoratore migrante”, di una misura di compensazione, che può consistere, a scelta del lavoratore (salvo eccezioni), in una prova attitudinale o in periodo di tirocinio di una durata massima di 3 anni.

Il riconoscimento non è, pertanto, automatico ma prevede un confronto tra i percorsi formativo-professionalizzanti previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di "differenza sostanziale", di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento).

Questo regime si applica ad un numero di professioni che varia da Stato a Stato. Infatti, la direttiva non impone agli Stati alcun obbligo di regolamentazione.

Di conseguenza, il decreto legislativo non introduce novità nella relativa normativa nazionale. Questo sistema si applica anche a professioni coperte dai regimi indicati ai punti 1 e 3 quando non sono soddisfatti alcuni requisiti che assicurano l'automaticità del riconoscimento.

Riconoscimento automatico delle qualifiche sulla base dell'esperienza professionale

Per le attività dei settori industriale, artigianale e commerciale è previsto il riconoscimento automatico delle qualifiche sulla base dell'esperienza lavorativa.

In questi casi, per il riconoscimento vengono presi in considerazione la durata e la forma (come lavoratore autonomo o dipendente) dell'esperienza lavorativa maturata nel settore di riferimento.

Si prende in considerazione anche la formazione preliminare, che può ridurre la durata di esperienza professionale richiesta.

Riconoscimento automatico delle qualifiche per alcune professioni specifiche

Per le professioni di medico, infermiere generico, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto, la Direttiva dispone che ogni Stato membro riconosca automaticamente i titoli formativi, acquisiti in un altro Stato membro, che abilitano a queste professioni, sulla base di un'armonizzazione delle condizioni minime di formazione.

Per il riconoscimento delle qualifiche, la domanda deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro ospitante, corredata dei documenti e certificati specificati nella Direttiva.

L'autorità competente è tenuta a dare conferma, entro un mese, del ricevimento della domanda, indicando eventuali documenti mancanti.

Sulla domanda di riconoscimento deve essere adottata una decisione entro tre mesi dal suo ricevimento. Contro un eventuale rifiuto, o una mancata decisione entro il termine stabilito, si può ricorrere al giudice nazionale.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

7 CORSO FAC anno 2022 "AGGIORNAMENTI SULLA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E SUL PROFESSIONALISMO"
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI
ROMA 30 NOVEMBRE 2022

Con il **Decreto Legislativo del 9 novembre 2007, n. 206**, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, l'Italia ha recepito la Direttiva 2005/36/CE.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 206/2007 (24 novembre 2007) lo Stato italiano ha dettato una disciplina unitaria del "riconoscimento" dei titoli di studio e della pratica professionale conseguiti nell'Unione Europea (riconoscimento delle qualifiche professionali) e al contempo abroga i decreti legislativi precedentemente emanati.

Ambito di applicazione

Il D. Lgs. n. 206/2007 disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

Il nuovo decreto legislativo si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare nel territorio italiano, quali lavoratori subordinati o autonomi (compresi i liberi professionisti) una professione regolamentata, in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello stato di origine, li abilita all'esercizio di detta professione.

Tale decreto si applica anche ai cittadini extra-comunitari. Il cittadino straniero che intenda praticare in Italia una attività regolamentata per cui è necessario dimostrare il possesso dei requisiti tecnico professionali deve richiedere nella maggior parte dei casi il riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all'estero al Ministero competente.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.

Tale riconoscimento è un procedimento amministrativo che culmina con un provvedimento amministrativo (decreto di riconoscimento da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale), che consente ai cittadini comunitari ed extracomunitari di accedere alle attività di impresa regolamentate.

Autorità competenti



Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. n. 206/2007 (aggiornato con le denominazioni dei Ministeri di cui al D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121), sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:

- 1) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività che riguardano il settore sportivo e, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;
- 2) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo, per le attività che riguardano il settore turistico;
- 3) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto al punto 7);
- 4) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto ai punti 5), 6) e 7);
- 5) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;
- 6) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
- 7) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
- 8) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);
- 9) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali;
- 10) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c);
- 11) le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

2 OTTOBRE 2013 - Professioni regolamentate - Comunicazione UE sulla valutazione delle professioni regolamentate



La Commissione europea ha adottato il 2 ottobre 2013 la Comunicazione sulla "Valutazione delle regolamentazioni nazionali per l'accesso alle professioni".

Le **professioni regolamentate** sono quelle per le quali l'accesso è subordinato al possesso di qualifiche specifiche o l'uso di uno specifico titolo è protetto, come gli attuari.

Con tale Comunicazione, la Commissione propone agli Stati membri una metodologia per l'effettuazione dell'"**esercizio di trasparenza**", previsto dall'articolo 59 della proposta di direttiva che modifica la vigente direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Con tale proposta viene imposta a tutti gli Stati membri il riesame di tutta la normativa nazionale che restringe l'accesso alle professioni e l'avvio di una reciproca valutazione. La proposta di direttive ha raggiunto l'accordo politico nel mese di giugno scorso e si prevede venga adottata il prossimo mese di novembre.

L'articolo 59, in particolare, prevede che ciascuno Stato membro conduca uno screening di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni al fine di valutare se effettivamente tale regolamentazione sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale.

L'obiettivo è ridurre la regolamentazione dei servizi professionali, considerata una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione.

Le restrizioni nazionali all'accesso e all'esercizio di servizi professionali esistono per ottimi motivi, per esempio per proteggere il consumatore. Tuttavia condizioni di accesso troppo restrittive a talune professioni possono scoraggiare o addirittura dissuadere i giovani dall'entrare nel mercato del lavoro.

I diversi regimi normativi possono rendere difficile a professionisti qualificati la presentazione di candidature per impieghi in altri Stati membri.

Migliorare l'accesso alle professioni, in particolare per mezzo di un ambiente normativo più adeguato e trasparente negli Stati membri, agevolerebbe la mobilità dei professionisti qualificati all'interno del mercato unico e la fornitura di servizi professionali transfrontalieri. Potrebbe inoltre avere una ricaduta positiva sulla situazione occupazionale e sulla crescita economica, in particolare perché i soli servizi professionali rappresentano circa il 9% del PIL nell'Unione Europea.

Nella sua Comunicazione, la Commissione propone di avviare da subito il processo di screening, senza attendere l'entrata in vigore della nuova direttiva (prevista a fine anno), così da permettere agli Stati membri la presentazione dei primi piani nazionali di azione entro la metà del 2015.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

7 CORSO FAC anno 2022 "AGGIORNAMENTI SULLA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E SUL PROFESSIONALISMO"
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI
ROMA 30 NOVEMBRE 2022

Un processo di valutazione reciproca accompagnerà gli Stati membri nel corso dei prossimi due anni al fine di esaminare congiuntamente i diversi approcci regolatori seguiti ed individuare le migliori soluzioni possibili a livello nazionale. (Fonte: Dipartimento Politiche Europee).

3 MAGGIO 2019 - L. N. 37/2019 - LEGGE EUROPEA 2018 - Novità in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - Modifiche al D.Lgs. n. 206/2007 - Nuova definizione del concetto di "legalmente stabilito"

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 2019, la Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018".

L'articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175.

La novella di cui alla lettera a) del comma 1 concerne la nozione di cittadino dell'Unione europea "legalmente stabilito", posta dalla summenzionata disciplina di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n-septies), del citato D.Lgs. n. 206/2007, introdotta dal D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE in materia di riconoscimento della qualifiche professionali.

Rispetto alla formulazione attualmente vigente, si sopprime il requisito della residenza nello Stato in questione.

Il riferimento alla residenza - osserva la relazione illustrativa governativa - non è infatti previsto nelle direttive europee e ha comportato problemi applicativi.

Con alcune modifiche al D.Lgs. n. 206/2007, viene introdotta una nuova definizione del concetto di "legalmente stabilito". In particolare, all'articolo 4, comma 1, la lettera n-septies) viene sostituita dalla seguente: «n-septies) **"legalmente stabilito": un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. E' possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente».**

Dunque, un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. La possibilità di essere legalmente stabilito riguarda sia il lavoratore autonomo che il lavoratore dipendente.

La successiva lettera b) modifica le norme di individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti ad esaminare le richieste di riconoscimento di una qualifica professionale.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

7 CORSO FAC anno 2022 “AGGIORNAMENTI SULLA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E SUL PROFESSIONALISMO”
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI
ROMA 30 NOVEMBRE 2022

La successive lettere c) e d) riguardano il rilascio della tessera professionale europea.

La lettera c) concerne un profilo della procedura di rilascio della tessera professionale europea (istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare). In base alla norma interna vigente, l'autorità competente deve segnalare al richiedente gli eventuali documenti mancanti e rilasciare ogni certificato che sia già in proprio possesso e che sia richiesto dalla disciplina in oggetto.

La novella - come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della citata procedura d'infrazione 2018/2175, sulla base dell'articolo 4-ter della direttiva 2005/36/CE - riformula quest'ultimo profilo, prevedendo che l'autorità competente rilasci ogni certificato di supporto richiesto dalla medesima disciplina a prescindere dalla circostanza che il certificato sia in possesso o meno della medesima autorità. Anche la novella di cui alla lettera d) riguarda le disposizioni del D.Lgs. n. 206/2007, in particolare l'articolo 5-quinquies, relative alla tessera professionale europea. In particolare, al numero 1) stabilisce che il termine di un mese, previsto per lo svolgimento della verifica - da parte dell'autorità competente - dell'autenticità e della validità dei documenti giustificativi, presentati ai fini del rilascio della tessera professionale europea, decorra, anziché dal ricevimento della domanda, dalla scadenza del precedente termine (posto per i primi adempimenti dell'autorità) di una settimana dal ricevimento della domanda. Tale riformulazione (conforme alla corrispondente disposizione dell'articolo 4-quinquies della direttiva 2005/36/CE) rientra tra quelle richieste dalla Commissione europea nell'ambito della citata procedura d'infrazione 2018/2175.

Al numero 2), si prevede la possibilità di una ulteriore proroga di due settimane - da parte dell'autorità competente - del termine entro cui la medesima deve adottare la decisione finale sulla domanda di rilascio della tessera professionale europea. La norma interna vigente ammette tale possibilità per una volta sola e unicamente quando è strettamente necessaria, in particolare per ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio. La novella consente, invece, due proroghe (ciascuna di due settimane), mantenendo per la prima esclusivamente l'obbligo generale di motivazione e limitando, quindi, alla seconda il riferimento alle ragioni specifiche summenzionate.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministero della giustizia (Direzione Generale della Giustizia Civile) ha compiti di vigilanza, controllo, svolge adempimenti connessi all'esercizio delle libere professioni.

Tratta le questioni relative all'applicazione delle leggi e dei regolamenti sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, compresi i concorsi e gli esami.

Il Reparto II ha, inoltre, un settore internazionale che tratta:

- il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero;



- le certificazioni per professionisti italiani che intendano ottenere il riconoscimento in altri Paesi dell'Unione Europea, in relazione alle professioni di competenza del Ministero della Giustizia.

Ai fini del riconoscimento dei titoli, la professione di Attuario è di competenza del Ministero.

g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Riforma delle Professioni)

Il regolamento riguarda tutte le professioni ordinistiche, ad eccezione di quelle sanitarie e notarili.

Il Regolamento di delegificazione, composto di 14 articoli, si apre con il **Capo I**, che reca **disposizioni generali** sugli ordini professionali (artt. da 1 a 8). I **Capi II e III** sono, invece, dedicati a disposizioni inerenti, rispettivamente, gli **avvocati** ed i **notai** (artt. 9 e 10). Il **Capo IV** contiene le **disposizioni transitorie e finali** (artt. 11-14).

Professione regolamentata: definizione

L'**articolo 1** del D.P.R. **definisce le professioni regolamentate**, in modo non molto dissimile da quanto fatto dal decreto legislativo 206/2007 (di attuazione della direttiva qualifiche), sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il regolamento definisce dunque la professione regolamentata come *l'attività o l'insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi, quando l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.*

Il tratto saliente è dunque quello della **necessità di una formazione specifica per esercitare un insieme di attività**.

Si osserva inoltre che il regolamento prevede una **riserva di attività** esclusivamente prevista dalla **legge**; l'attività professionale, dunque, o è riservata dalla legge o non può essere riservata.

L'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**) presentata alle Camere unitamente all'allora schema di regolamento di delegificazione conteneva un *elenco delle professioni che il Ministero della giustizia considera interessate dalla riforma*. Si tratta della professione di agente di cambio, di avvocato, di attuario, di biologo, di consulente del lavoro, perito agrario e perito agrario laureato, di agrotecnico e agrotecnico laureato, di architetto, di dottore agronomo e forestale, di ingegnere, di geologo, di chimico, di tecnologo alimentare, di notaio, di giornalista, di commercialista ed esperto contabile e di assistente sociale.

Accesso ed esercizio della professione

L'articolo 2 del DPR 137, che dà attuazione al principio contenuto nella lettera a) della norma di autorizzazione alla delegificazione, ribadisce che **l'accesso alle professioni regolamentate è libero**, fatto salvo l'esame di Stato previsto dall'art. 33 della Costituzione, e che libero è **l'esercizio della professione**.

In particolare, si **vieta ogni limitazione all'iscrizione** negli albi professionali, **consentendo esclusivamente** le limitazioni fondate:

sul possesso di titoli richiesti espressamente dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale;

sulla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili;

su altri motivi imperativi di interesse generale.

Parimenti **vietate le limitazioni:**

del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato. Le uniche deroghe possibili debbono essere fondate, su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute;

di natura discriminatoria, anche indiretta, **all'accesso e all'esercizio della professione**, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

L'art. 2 precisa che **l'esercizio della professione** è fondato su «autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico» (la disposizione riproduce quanto già affermato nella disposizione legislativa di autorizzazione alla delegificazione).

All'interno degli albi è possibile formare **sezioni speciali**, riservate a coloro che abbiano ulteriori requisiti professionali e che possano dunque esercitare la professione in diversi ambiti, solo in presenza di una apposita disposizione di legge.

Sempre in relazione al concreto esercizio della professione, il **comma 3** esclude il c.d. **numero chiuso**, consentendo limitazioni del numero di persone autorizzate ad **esercitare una professione**, in tutto il territorio nazionale ovvero in parte di esso, soltanto in presenza di **ragioni di pubblico interesse**.

Gli albi professionali

L'Albo è una garanzia di qualità professionale.

L'articolo 3 del regolamento prescrive che ciascuna professione sia organizzata in **albi a livello territoriale e nazionale**.



A **livello territoriale**, l'albo è pubblico e deve essere tenuto dal consiglio o dal collegio territoriale. Ciascun albo deve contenere l'anagrafe di tutti gli iscritti con l'annotazione degli eventuali provvedimenti disciplinari subiti. Nel concetto di anagrafe dovrà presumibilmente essere ricompresa l'indicazione dell'**indirizzo di posta elettronica certificata del professionista**. Si ricorda, infatti, che il decreto-legge n. 185 del 2008 (art. 16, comma 7) ha introdotto l'obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Gli ordini e i collegi sono tenuti a pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. **L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato** o il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati e gli indirizzi PEC degli iscritti costituiscono motivo di **scioglimento o commissariamento del collegio o ordine inadempiente** (comma 7-bis).

L'**albo unico nazionale** è la somma degli albi territoriali ed è tenuto dal consiglio nazionale competente. Spetterà ai consigli territoriali aggiornare in tempo reale e per via telematica l'albo unico nazionale. Diversamente dall'albo territoriale, per il nazionale non è prevista espressamente la pubblicità.

La scarsa disciplina dell'art. 3 è integrata da quella, ricordata, sulla possibilità di istituire - con legge - sezioni speciali degli albi riservate a coloro che abbiano ulteriori requisiti professionali.

Nel nostro caso vi è solo l'Albo a livello nazionale ed è una garanzia di qualità professionale degli iscritti nei confronti del mondo esterno ecco perché la FAC è importantissima.

La pubblicità

L'**articolo 4** del regolamento attua il principio contenuto nella lettera g) dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge 138/2011, di autorizzazione alla delegificazione, in tema di **pubblicità informativa**.

Si ricorda che l'art. 2 del c.d. **decreto Bersani** (decreto-legge n. 223 del 2006), ha **abrogato** le **disposizioni** legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, il **divieto anche parziale di svolgere pubblicità informativa** circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. La stessa disposizione ha affidato agli ordini professionali il compito di vigilare sul rispetto dei criteri individuati per il messaggio pubblicitario.

Il regolamento riprende integralmente il contenuto della norma di autorizzazione, che già si caratterizzava per l'innovativa previsione di un'**informazione pubblicitaria sui compensi delle prestazioni**. Rispetto alla lettera g), l'articolo 4 del regolamento specifica alcune caratteristiche dell'informazione pubblicitaria che deve:

essere **funzionale all'oggetto**;



non violare l'obbligo del segreto professionale. Conseguentemente, non sarà consentita, ad esempio, un'informazione pubblicitaria che riveli il nome dei clienti del professionista.

Il regolamento non chiarisce quale sia la sorte della **pubblicità comparativa**; è però la relazione illustrativa dell'originario schema di regolamento ad affermare che «*nel concetto di pubblicità informativa, previsto dalla norma di delega, deve comprendersi, logicamente, la pubblicità comparativa in termini assoluti e non quella comparativa in senso stretto, tradotta con raffronti relativi ad altri specifici professionisti*».

L'art. 4 del DPR aggiunge che la violazione delle disposizioni sulla pubblicità costituisce **illecito disciplinare**. Conseguentemente, è da ritenere che compete all'organo disciplinare - come già affermato dal decreto-legge n. 223/2006 - il compito di verificare il rispetto dei requisiti imposti al messaggio pubblicitario.

Le modifiche apportate dal Governo in sede di emanazione del regolamento trovano ragione nel parere del **Consiglio di Stato** che:

invitava a non utilizzare l'espressione "informazioni pubblicitarie" al comma 2, ma solo l'espressione "pubblicità informativa";

Il Consiglio di Stato rilevava che «*La disposizione non contiene significativi elementi ulteriori rispetto alla lettera g) e, in ragione di ciò, occorre utilizzare sempre lo stesso termine "pubblicità informativa", indicato dalla nonna primaria, in sostituzione al comma 2 del termine "informazioni pubblicitarie"*».

consigliava di aggiungere all'illecito disciplinare anche la violazione di specifiche norme di legge, come puntualmente fatto dal Governo al comma 3.

«Appare opportuno completare il comma aggiungendo “, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2 agosto 2007, n. 145” (pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole). La violazione degli obblighi in materia di pubblicità informativa può, infatti, integrare anche una violazione della disciplina del Codice del consumo se effettuata in pregiudizio dei consumatori, o del D.lgs. n. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole se in danno di altri professionisti».

Nell'emanazione del DPR, il Governo non ha tenuto conto di quanto affermato dal Consiglio di Stato in ordine all'esigenza di eliminare il riferimento alla pubblicità "funzionale all'oggetto". Sottolineava il C.d.S. come «anche l'inciso "funzionali all'oggetto" contenuto nel comma 2, non appare chiaro: e proprio per non inserire, come detto nella relazione, "riferimenti ambigui alla dignità e al decoro professionale", che in passato hanno dato luogo a problemi interpretativi e applicativi, **occorre eliminare l'inciso**, attenendosi al contenuto della citata lett, g), anche per evitare che un parametro non oggettivo possa poi essere valutato sotto il profilo disciplinare in base al comma successivo».



Obblighi assicurativi

L'articolo 5, attuando la lettera e) dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 138, afferma l'obbligo per il professionista di stipulare un'assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

La disposizione riproduce il contenuto della norma di autorizzazione specificando:

che nelle attività coperte da assicurazione devono rientrare anche la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente;

che il professionista deve rendere noto al cliente il massimale dell'assicurazione e gli estremi della polizza già al momento dell'assunzione dell'incarico, aggiornandolo su eventuali variazioni successive;

che la violazione delle disposizioni sulla copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare;

che l'obbligo di copertura acquista efficacia dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

Si ricorda che attualmente l'**obbligo di copertura assicurativa** grava sui **notai** in forza del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182 (*Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della L. 28 novembre 2005, n. 246*) che, attraverso gli articoli 19 e 20 ha previsto che:

il consiglio nazionale del notariato provveda a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio;

l'impresa assicuratrice debba essere scelta con procedure ad evidenza pubblica;

nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa sia fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizze aggiuntive a proprie spese;

in mancanza di forme collettive di copertura assicurativa il notaio debba provvedere alla stipula di una polizza assicurativa individuale;

gli estremi della polizza siano resi disponibili ai terzi;

sia il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, ad individuare con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive;

il mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione costituisca un illecito disciplinare.



Peraltro, l'art. 9-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 ha precisato che anche la **società tra professionisti** deve prevedere nello statuto la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

Il tirocinio

L'**articolo 6** disciplina il **tirocinio professionale**, dando attuazione al principio di cui alla lettera c) dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 138/2011.

Dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 138 è peraltro intervenuto anche il **decreto-legge liberalizzazioni 1/2012** che, all'**art. 9, commi 4 e 6**, disciplina più ampiamente il tirocinio per tutte le professioni regolamentate, eccetto quelle sanitarie.

Il tirocinio non si applica alla nostra professione perché una norma, introdotta all'ultimo momento) ne limita l'applicazione solo a chi al momento di entrata in vigore della Riforma delle Professioni già lo praticava (e non era il nostro caso).

Il D.L. n.1/2012 stabilisce:

che al tirocinante è riconosciuto un **rimborso spese** forfetariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio (comma 4);

che la **durata** del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a **18 mesi**;

che per i primi 6 mesi il tirocinio può essere svolto in **concomitanza con il corso di laurea**. Dovranno intervenire convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'università;

che, alla conclusione del corso di laurea, il tirocinio possa essere svolto anche **presso pubbliche amministrazioni**. Dovranno intervenire convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione.

Fermi questi principi, affermati direttamente dal legislatore, il regolamento di delegificazione deve limitarsi a disciplinare l'effettivo svolgimento dell'attività formativa del tirocinante e l'adeguamento costante in funzione della garanzia di adeguatezza del servizio professionale da prestare.

L'**articolo 6** del D.P.R. disciplina il tirocinio in via generale, mentre il successivo articolo 10 si occupa in particolare del tirocinio degli avvocati.

La disposizione:

definisce il tirocinio come «l'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della



professione»; ne afferma il carattere **obbligatorio**, se un **tirocinio è già prescritto dai singoli ordinamenti professionali**, e la **durata massima di 18 mesi**;

prescrive ad ogni ordine professionale di tenere a livello territoriale un **registro dei praticanti**; l'iscrizione nel registro è condizione necessaria per poter svolgere il tirocinio. Il comma 2 afferma che l'iscrizione nel registro è possibile solo dopo aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsto dalla legge per l'accesso alla professione, a meno che non si svolga parzialmente in concomitanza con il corso di laurea;

stabilisce che il **professionista affidatario** debba avere almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all'albo e non possa svolgere la funzione contemporaneamente per più di 3 praticanti (deroghe sono consentite solo previa autorizzazione del consiglio territoriale e valutate l'attività svolta dal professionista e le caratteristiche della sua organizzazione professionale in base a criteri stabiliti con regolamento del consiglio nazionale e parere vincolante del ministro vigilante);

consente che il tirocinio possa essere svolto per **6 mesi** presso enti o professionisti di **altri Paesi** «con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione»;

consente lo svolgimento dei **primi 6 mesi di tirocinio** in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria, sulla base di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale, il ministro dell'istruzione, università e ricerca e il ministro vigilante; in questo ambito, i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni per regolare i reciproci rapporti, in conformità alla convenzione quadro;

consente, dopo la laurea, lo svolgimento del tirocinio **presso pubbliche amministrazioni**, previa stipula di convenzioni tra i consigli nazionali e il ministro per la pubblica amministrazione. In questo caso il regolamento non specifica la durata massima di questa modalità di tirocinio che pertanto potrebbe anche assorbire l'intero periodo;

consente - diversamente da quanto originariamente previsto dallo schema di regolamento - lo svolgimento del tirocinio anche in costanza di un **rapporto di impiego pubblico o privato**, purché le modalità e gli orari di lavoro permettano l'effettivo svolgimento dell'addestramento. Spetta al consiglio dell'ordine territoriale verificare il rispetto di questa disposizione;

afferma che il tirocinio **non** comporta l'instaurazione di un **rapporto di lavoro subordinato**, fermo il diritto del tirocinante ad ottenere - dopo sei mesi dall'avvio del tirocinio - un **rimborso spese** forfetariamente concordato con l'affidatario;

dispone che l'**interruzione del tirocinio** per oltre 3 mesi (6 mesi nell'originario schema di regolamento), senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Consente peraltro un'interruzione fino a 9 mesi ove ricorra un giustificato motivo;



impone ai tirocinanti gli stessi doveri e le stesse **norme deontologiche** dei professionisti affidatari e li sottopone al medesimo potere disciplinare;

consente di accompagnare la pratica professionale in studio con la frequenza, per massimo 6 mesi, di **specifici corsi di formazione** (il testo dello schema di regolamento trasmesso alle Camere prevedeva che la frequenza di tali corsi fosse obbligatoria). Il contenuto formativo dei corsi e le modalità di frequenza, compresa la previsione di verifiche intermedie e di profitto, dovranno essere disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, previo parere del ministro vigilante, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione. Il medesimo **ministro** dovrà poi verificare l'idoneità dei corsi organizzati dagli ordini o dai collegi, dichiarando così la data a decorrere dalla quale questa disposizione possa dirsi applicabile;

affida al consiglio dell'ordine o collegio territoriale il compito di rilasciare il **certificato di compiuto tirocinio** che perde efficacia se - trascorsi 5 anni dal rilascio - non viene superato l'esame di Stato (se previsto). La perdita di efficacia comporta la cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti;

consente alle **Regioni**, nell'ambito delle competenze ad esse riconosciute dalla Costituzione, di disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di eventi di tirocinio professionale;

dispone in ordine all'**entrata in vigore delle disposizioni sul tirocinio**, prevedendo che le stesse si applichino ai tirocini iniziati a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento di delegificazione, salve le disposizioni immediatamente precettive contenute nel decreto legge 1/2012.

Il tirocinio non si applica alla nostra professione perché una norma, introdotta all'ultimo momento ne limita l'applicazione solo a chi al momento di entrata in vigore della Riforma delle Professioni già lo praticava e quindi non era il nostro caso.

Obblighi di formazione

L'**articolo 7** del D.P.R. 137 dà attuazione al principio contenuto nella **lettera b)** del provvedimento di autorizzazione alla delegificazione, in tema di **formazione continua dei professionisti**.

In particolare, il regolamento:

conferma che la formazione continua è uno specifico dovere del professionista, la cui violazione comporta illecito disciplinare;

stabilisce che i corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi, richiedendo sempre l'autorizzazione dei consigli nazionali e il parere vincolante del ministro;

attribuisce al consiglio nazionale (e non al ministro vigilante, come disposto dallo schema di regolamento) il compito, entro un anno dall'entrata in vigore del DPR, di emanare un decreto per



disciplinare modalità e condizioni dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, requisiti dei corsi di aggiornamento e valore dei crediti formativi;

demanda a convenzioni tra i consigli nazionali e le università la possibilità di stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi;

demanda ai diversi consigli nazionali il compito di individuare crediti formativi interdisciplinari;

consente agli ordini e ai collegi di organizzare la formazione anche in cooperazione con altri soggetti;

consente - con disposizione pressoché identica a quella contenuta nell'art. 6, comma 13 - alle regioni di disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale;

ribadisce quanto già affermato dalle disposizioni di autorizzazione, ovvero che resta ferma la disciplina vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

Procedimento disciplinare

L'**articolo 8** del regolamento attua il principio di delegificazione contenuto nella lettera f) dell'art. 3, comma 5, del DL 138/2011, in tema di procedimento disciplinare.

Come già sottolineato, la disposizione sul procedimento disciplinare non solo *non si applica alle professioni sanitarie* (come già previsto dal decreto-legge) *né alla professione notarile* ma non può applicarsi neanche alle funzioni disciplinari svolte dai consigli nazionali di professioni istituite prima dell'entrata in vigore della Costituzione. In relazione a tali professioni, infatti, gli organi disciplinari di ultima istanza sono stati definiti dalla Corte costituzionale come aventi "natura giurisdizionale" e risultano pertanto garantiti nella loro struttura e nelle loro funzioni da una riserva assoluta di legge.

Alla nostra professione, di più antica istituzione, continua ad applicarsi il vecchio regime, ovvero I grado Consiglio dell'Ordine Nazionale, II grado Consiglio Nazionale, III grado in Corte di Cassazione.

Il regolamento è pertanto destinato a **disciplinare esclusivamente la composizione degli organi che decidono del procedimento disciplinare rimesso alla competenza di consigli che decidono in via amministrativa.**

Analiticamente, l'articolo 8 del regolamento istituisce, presso i consigli dell'ordine o collegi territoriali, **consigli di disciplina territoriali** cui sono affidati i compiti di *istruzione e decisione delle questioni disciplinari* riguardanti gli iscritti all'albo.

L'art. 8 individua il **numero di componenti** dei consigli di disciplina territoriali, applicando i seguenti principi:

in generale, il numero dei consiglieri del consiglio di disciplina deve essere pari a quello dei consiglieri che sino ad oggi hanno svolto l'identica funzione nel consigli dell'ordine territoriale;

in particolare, a prescindere da quello che sarà il numero dei componenti il consiglio di disciplina, la singola questione disciplinare dovrà essere trattata da un **collegio** composto da 3 persone, presiedute dal componente con maggiore anzianità (anagrafica o di iscrizione all'albo se si tratta di soli iscritti).

Per l'individuazione dei **componenti dei consigli di disciplina** - che resteranno in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine territoriali il principio cardine è quello dell'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale.

I membri dei consigli di disciplina territoriali sono **designati dal presidente del tribunale** nel cui circondario hanno sede, **tra i soggetti indicati in un elenco** di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. Si precisa che detto elenco è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. Peraltro, dalla formulazione dei commi 2 e 4 si ricava, sia pure indirettamente, che possono esser componenti dei consigli di disciplina territoriali **anche soggetti non iscritti all'albo**. Le stesse modalità dovranno essere seguite per la sostituzione dei componenti dei consigli di disciplina che siano cessati dalle funzioni.

I criteri in base ai quali verrà effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, verranno individuati con **regolamento** da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del DPR, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

L'art. 8 stabilisce i criteri per la designazione del **presidente** del consiglio di disciplina territoriale (il più anziano per età o iscrizione all'albo, se di soli iscritti si tratta) e del **segretario** (il più giovane per età o iscrizione all'albo, se di soli iscritti si tratta).

Quanto ai **consigli di disciplina nazionali**, la norma li istituisce presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio, per decidere - in via amministrativa - sulle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali, anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del DPR.

Anche in questo caso occorre applicare il principio di **incompatibilità** tra l'esercizio di funzioni amministrative e quello di funzioni disciplinari e pertanto i consigli nazionali dell'ordine o collegio dovranno adottare i **regolamenti** attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del DPR, previo parere favorevole del ministro vigilante. In attesa della completa operatività della riforma, le funzioni disciplinari restano regolate dalle disposizioni vigenti, così come restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti



ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina: dunque **continuano a valere le precedenti norme di procedura e le sanzioni** previste dai rispettivi ordinamenti professionali vigenti.

Infine, spetta al ministro vigilante sulla singola professione regolamentata procedere, secondo i principi generali, al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione di legge, ovvero nel caso in cui non siano in condizioni di funzionare regolarmente.

Alla nostra professione, di più antica istituzione (1942), quindi ante entrata in vigore della Costituzione, come in precedenza indicato, continua quindi ad applicarsi il vecchio regime, ovvero I grado - Consiglio dell'Ordine Nazionale, II grado - Consiglio Nazionale, III grado - Corte di Cassazione.

Norme transitorie e finali

L'**articolo 12** del D.P.R. reca la clausola di **efficacia delle nuove disposizioni** e disciplina gli **effetti abrogativi**.

In particolare, si prevede che le disposizioni del regolamento si applichino dal giorno successivo alla data di sua entrata in vigore. Sono, poi, abrogate di tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del DL 138/2011 e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

Si rammenta che il citato comma 5-bis ha previsto che le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), fossero abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo (appunto, il DPR 137/2012) e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

L'art. 12 del regolamento esplicita quindi che l'effetto abrogativo interessa disposizioni sia legislative sia regolamentari.

L'**articolo 13** reca la clausola di invarianza finanziaria e impone ai soggetti pubblici interessati di operare nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.

L'**articolo 14** prevede l'**entrata in vigore** del regolamento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il **15 agosto 2012**.

L'immediata entrata in vigore risultava funzionale al rispetto del **termine del 13 agosto 2012, a decorrere dal quale si sarebbero prodotti comunque gli effetti abrogativi nei confronti delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi sulle liberalizzazioni delle professioni (lettere da a) a g) del comma 5 dell'art. 3 del dl 138/2011).**



h) D.M. del 3 febbraio 2016, n. 22. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 01 marzo 2016, n.50

Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di attuario.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, che prevede che, **in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale per l'accesso alla professione di attuario, da disciplinare mediante decreto del Ministro della giustizia relativamente allo svolgimento, alla conclusione, all'esecuzione ed alla valutazione delle misure compensative;**

Adotta il seguente regolamento:

Capo I Definizioni

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

b) «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal direttore generale della giustizia civile presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

c) «richiedente», il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di attuario in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

d) «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale degli attuari.

Capo II Prova attitudinale

Art. 2 Contenuto della prova attitudinale



1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4 e 23, comma 2 del decreto legislativo **ha luogo due volte l'anno presso il Consiglio nazionale, a distanza di sei mesi l'una dall'altra.**

L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola **nella prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento.**

2. Nella prima riunione di ciascun anno il Consiglio nazionale stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.

3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate di cui all'allegato A) che fa parte integrante del presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo. Il decreto dirigenziale di riconoscimento individua le materie di esame per l'iscrizione nelle sezioni A e B dell'albo tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B di cui allegato A), in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due diverse sezioni. Le prove per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli attuari sono caratterizzate da una maggiore complessità di quelle per l'iscrizione nella sezione B.

4. **La prova scritta, della durata massima di sette ore,** consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta. Nel caso siano previste più prove scritte, le stesse si svolgono in giornate diverse e ciascuna di esse ha come durata massima sette ore.

5. **L'eventuale prova pratica** consiste nello svolgimento di **una prestazione o operazione tipiche della attività professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento e ha come durata massima sette ore.**

6. **La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.**

7. Il Consiglio nazionale predisporre un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A), da consegnare ai candidati per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'albo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Art. 3 Commissione d'esame (gennaio 2020-gennaio 2023)

1. Presso il Consiglio nazionale è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta **da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.**

2. La nomina di **due membri effettivi e di due membri supplenti** è effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio nazionale, iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli attuari **con almeno otto anni di anzianità**, assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli attuari, **con almeno quattro anni di anzianità**, o in sostituzione magistrati, professori o docenti con le professionalità di seguito specificate. La nomina di **due membri effettivi e di due membri supplenti** è effettuata tra professori



di prima o di seconda fascia o i docenti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima o alla seconda fascia di professori, nelle materie elencate nell'allegato A) al presente decreto; la nomina di un **membro effettivo e di un membro supplente** è effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione o presso la Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità.

3. La commissione è costituita con decreto del Ministro della giustizia e **dura in carica tre anni**. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonché i compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4 Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformità alle disposizioni contenute nella legge 9 febbraio 1942, n. 194.

Art. 5 Svolgimento dell'esame

1. Il **richiedente** presenta al Consiglio nazionale **domanda di ammissione all'esame** redatta secondo lo schema allegato B) che fa parte integrante del presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2011, n. 183, ed a copia di un documento di identità.

2. Entro il **termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda**, la Commissione si riunisce su convocazione del **presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame**. **Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni**. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Art. 6 Valutazione della prova attitudinale



1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di **dieci punti di merito**. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
4. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.
5. Il Consiglio nazionale dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A (articolo 2, comma 3)

Elenco delle materie per la sezione A dell'albo

- Matematica finanziaria
- Matematica attuariale
- Economia e finanza delle assicurazioni
- Statistica attuariale
- Teoria del rischio
- Finanza matematica
- Tecnica attuariale delle assicurazioni vita
- Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni
- Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i rischi della persona
- Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali
- Tecnica attuariale della previdenza complementare
- Tecniche di trattamento informatico di basi di dati per le assicurazioni, la previdenza e la finanza
- Legislazione delle assicurazioni private e della previdenza

Elenco delle materie per la sezione B dell'albo

- Matematica finanziaria- Matematica attuariale
- Economia e finanza delle assicurazioni
- Statistica assicurativa
- Teoria del rischio
- Analisi tecnica dei prodotti assicurativi, previdenziali e finanziari
- Tecniche di trattamento informatico di basi di dati per le assicurazioni, la previdenza e la finanza
- Fondamenti della legislazione assicurativa



2) IL CODICE DEONTOLOGICO

Approvato dal Consiglio Nazionale degli Attuari il 18 febbraio 2008 e trasmesso al Ministero della Giustizia il 28 febbraio 2008.

a) Preambolo

Il codice deontologico degli Attuari rappresenta l'insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni professionista ha il dovere di osservare in quanto iscritto nell'Albo professionale.

L'esercizio della professione di Attuario è attività di scienza e di pubblica utilità. Il titolo di Attuario deve essere indicato per intero. L'Attuario deve comportarsi con buona fede, correttezza e lealtà.

Nel presupposto generale che l'Attuario svolge la propria attività al servizio e nell'interesse della società l'insieme delle tematiche alle quali il codice deontologico fornisce un assetto prescrittivo è stato suddiviso nei seguenti quattro titoli.

Titolo I. Principi generali, dove vengono delineate le regole di base cui deve improntarsi l'attività dell'Attuario, conferendo particolare rilevanza ai principi dell'autonomia e dell'aggiornamento professionale continuo.

Titolo II. Rapporti professionali, in cui si evidenziano gli elementi qualificanti del rapporto professionista - cliente, con riguardo alla tutela degli interessi del cliente nel rispetto dell'obiettività della prestazione, al dovere di riservatezza, alle situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione. Nelle varie fasi in cui si articola (accettazione, esecuzione e cessazione dell'incarico) il rapporto con il cliente impegna il professionista anche sul piano di una continua e corretta informativa in merito all'impostazione ed agli sviluppi del lavoro, così da permettere al cliente stesso, in linea con gli orientamenti più attuali, una consapevole partecipazione alla realizzazione del servizio che gli viene reso.

Per quanto riguarda i rapporti con i **colleghi**, in conformità al principio della solidarietà categoriale, vengono fissate norme deontologiche che riguardano il **dovere di evitare comportamenti che possono dar luogo a controversie**, l'obbligo di dare la propria disponibilità qualora si renda necessario sostituire temporaneamente colleghi in difficoltà, il dovere di istaurare, nei casi di attività svolte da più professionisti per uno stesso cliente, una collaborazione non conflittuale.

Inoltre viene definito l'ambito dei comportamenti per quanto attiene i rapporti con gli **Enti della professione** e quello con i tirocinanti, con una definizione puntuale degli obblighi dell'Attuario e del tirocinante.

In relazione agli altri rapporti vengono richiamati, in particolare, i doveri di fattiva colleganza con gli organismi istituzionali della categoria nonché le regole deontologiche che l'Attuario è tenuto ad osservare nei confronti delle **Autorità di vigilanza e di controllo**, regole **peraltro ispirate agli alti valori della dignità, della trasparenza e della lealtà ai quali in ogni caso deve uniformarsi il comportamento del professionista.**

Vengono infine definiti i **rapporti con gli iscritti ad altri Ordini professionali** sulla base del principio della disponibilità e del criterio della reciprocità, nel rispetto delle diverse, specifiche



competenze. In tale ambito è da considerare doverosa ogni iniziativa di collaborazione finalizzata alla crescita professionale e alla repressione del fenomeno dell'abusivismo professionale.

Titolo III. Concorrenza, per l'esercizio della quale vengono richiamati alcuni principi di corretto comportamento degli Attuari, anche in relazione al tipo di informazione e pubblicità consentita.

Titolo IV. Disposizioni transitorie in cui è regolata l'entrata in vigore del nuovo codice deontologico.

b) Titolo I. PRINCIPI GENERALI

Premessa

L'esercizio della professione di Attuario è attività di scienza e di pubblica utilità. Il titolo di Attuario deve essere indicato per intero. L'Attuario deve comportarsi con buona fede, correttezza e lealtà.

Articolo 1 - Natura delle norme deontologiche

1. Il presente codice ha natura di regolamento interno all'Ordine professionale degli Attuari. Le norme deontologiche sono regole di condotta che attengono alla sfera professionale e pubblica dell'Attuario. **L'Attuario che non osservi le norme deontologiche viene sottoposto a procedura disciplinare.**

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli Attuari iscritti all'albo nell'esercizio della propria attività professionale, nei rapporti con i clienti, con i colleghi e con terzi. Le norme sono applicabili anche ai tirocinanti.

Articolo 3 - Indipendenza e obiettività

1. L'Attuario non può, in nessun caso, rinunciare alla propria libertà, autonomia e indipendenza professionale.

Articolo 4 - Integrità

1. Il comportamento dell'Attuario deve essere consono alla dignità e al decoro della professione, anche al di fuori dell'esercizio professionale.
2. L'Attuario deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed all'Ordine.
3. L'Attuario deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi per non compromettere la fiducia degli stessi nei confronti di chi esercita la professione.

Articolo 5 - Riservatezza

1. L'Attuario deve rispettare l'obbligo del segreto professionale e osservare un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione.

Articolo 6 - Adempimenti

1. L'Attuario è tenuto all'applicazione delle linee guida professionali emanate dall'Ordine e al rispetto della normativa dettata dall'Ordine (direttive, raccomandazioni, etc.).



2. L'Attuario è tenuto a collaborare con l'Ordine per l'attuazione delle finalità istituzionali, anche in caso di procedimenti disciplinari.

Articolo 7 - Concorrenza e qualità della prestazione

1. L'Attuario svolge la propria attività professionale nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza ed avendo cura di assicurare elevati livelli di qualità delle prestazioni rese.
2. L'Attuario ha l'obbligo del continuo aggiornamento e della formazione professionale continua secondo la disciplina del relativo regolamento.

Articolo 8 - Assicurazione rischi professionali

1. L'Attuario deve poter risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione, anche mediante un'adeguata copertura assicurativa.

c) TITOLO II - RAPPORTI PROFESSIONALI

Capo I - Rapporti con i colleghi

Articolo 9 - Collaborazione tra colleghi

1. L'Attuario deve comportarsi con i colleghi con lealtà, rispetto, correttezza e considerazione.
2. Tali norme si applicano anche con riferimento ai rapporti tra colleghi all'interno di uno studio associato e tra colleghi che risolvono il contratto o l'accordo di associazione professionale tra loro esistente.

Articolo 10 - Subentro ad un collega

1. L'Attuario chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale deve comportarsi con lealtà e correttezza.
2. L'Attuario che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.
3. In caso di decesso di un collega l'Attuario, se chiamato a sostituirlo dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, è tenuto ad accettare l'incarico, salvo comprovato impedimento.
4. In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi, all'Attuario subentrante e agli eredi del cessato, avviene, nei casi di contestazione, su parere del Consiglio dell'Ordine.
5. In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un Attuario, il collega chiamato a sostituirlo assicura la continuazione delle attività professionali con particolare diligenza.

Articolo 11 - Assistenza a clienti aventi interessi diversi

1. La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti dell'Attuario che non siano improntati a correttezza e lealtà.
2. L'Attuario deve comportarsi, nei confronti del collega che assista altro cliente, secondo i principi e le regole generali di colleganza, evitando di creare motivi di contrasto personale.
3. L'Attuario non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull'operato del collega ed usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento del lavoro professionale.



4. In particolare, l'Attuario non trae profitto dall'eventuale impedimento del collega che assiste altro cliente; né si giova di informazioni confidenziali o di carattere riservato che lo stesso cliente gli abbia fornito.

Articolo 12 - Corrispondenza tra colleghi

1. L'Attuario non può divulgare scritti o informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri professionisti.

Capo II - Rapporti con i clienti

Articolo 13 - Accettazione dell'incarico

1. L'Attuario deve informare tempestivamente il cliente della propria decisione di accettare o meno l'incarico.

2. L'Attuario deve adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto, onde precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di definire l'ambito delle proprie responsabilità.

3. E' comunque opportuno che l'Attuario che abbia ricevuto un mandato verbale ne dia conferma scritta al cliente.

4. L'Attuario che accetta un incarico deve possedere e assicurare la specifica competenza richiesta e disporre di un'adeguata organizzazione della sua attività professionale.

Articolo 14 - Esecuzione dell'incarico

1. L'Attuario deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.

2. L'Attuario deve illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all'incarico professionale affidatogli.

3. L'Attuario deve inoltre, durante l'esecuzione del suo incarico, informare tempestivamente il cliente degli avvenimenti essenziali.

4. L'Attuario deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali. L'applicazione di tale principio non può, in alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso.

5. L'Attuario non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico. Egli deve, tuttavia, assumere con prudenza le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente.

6. L'Attuario, nell'esecuzione dell'incarico, non deve perseguire interessi personali o assumere cointeressenze di natura economico-professionale.

Articolo 15 - Cessazione dell'incarico

1. L'Attuario non deve proseguire nello svolgimento dell'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.

2. L'Attuario non deve proseguire nell'assolvimento dell'incarico se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento.

3. L'Attuario che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà del lavoro affidatogli, deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da un altro professionista.



4. Nel caso di cessazione dell'incarico l'Attuario deve avvertire il cliente tempestivamente, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista.
5. L'Attuario è tenuto alla rigorosa osservanza degli articoli 2235 e 2237 del codice civile.

Articolo 16 - Compenso professionale

1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti e alle responsabilità derivanti per l'Attuario.
2. L'Attuario si attiene alle indicazioni sulla tariffa professionale e alle altre norme in materia di compensi emanate dall'Ordine a garanzia della qualità della prestazione.

Capo III - Rapporti con gli enti della professione

Articolo 17 - Elettorato attivo

1. L'Attuario partecipa, di regola, alle assemblee elettive così come alle altre assemblee istituzionali.
2. Ciascun iscritto all'albo può svolgere attività di promozione elettorale nei confronti di candidati a cariche elettive, diffondendo programmi e notizie relative alle attività svolte, non solo professionali. Può inoltre indicare le differenze tra il programma di un candidato e quelli di altri candidati.

Articolo 18 - Elettorato passivo

1. L'Attuario che si candidi per una carica istituzionale elettiva può informarne i colleghi anche diffondendo programmi e notizie riguardanti la sua attività, non soltanto professionale, nei limiti consentiti dalle norme di deontologia.

Articolo 19 - Incarichi istituzionali

1. L'Attuario che ricopre incarichi istituzionali in base all'ordinamento professionale:
 - opera con spirito di servizio nei confronti dell'intera categoria per la valorizzazione della professione, nell'interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e opportunità di ciascun iscritto;
 - promuove le iniziative volte a realizzare aggregazioni e associazioni professionali, allo scopo di favorire la formazione, la specializzazione degli iscritti e il miglioramento delle prestazioni professionali;
 - promuove e favorisce la partecipazione di tutti gli iscritti alla vita dell'Ordine, anche al fine di assicurare il ricambio negli organi di governo della professione;
 - favorisce, nel rispetto delle norme dell'ordinamento, l'evoluzione e lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria.

Articolo 20 - Rapporti con gli Organi di governo della professione

1. Nei confronti degli organi della professione l'iscritto deve comportarsi con rispetto e considerazione e deve inoltre rendersi disponibile, nei limiti delle sue possibilità, a collaborare attivamente alla vita dell'Ordine.

Articolo 21 - Rapporti con l'Ente di previdenza professionale

1. L'Attuario deve partecipare nei limiti del possibile alle elezioni dei delegati all'Ente di previdenza e deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti.



Capo IV - Rapporti con collaboratori e dipendenti

Articolo 22 - Rapporti con collaboratori e dipendenti

1. I rapporti con i collaboratori devono essere improntati al reciproco rispetto e coordinati in modo tale da consentire il miglior svolgimento dell'attività professionale.
2. In particolare l'Attuario deve evitare di avvalersi della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi sleali i collaboratori altrui.

Articolo 23 - Remunerazione dei dipendenti

1. Nei rapporti con i dipendenti l'Attuario è tenuto a rispettare le norme dei contratti collettivi per gli studi professionali sia per quanto attiene la retribuzione che le qualifiche previste.

Articolo 24 - Rispetto della riservatezza

1. L'Attuario deve vigilare affinché i collaboratori e i dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale.

Articolo 25 - Collaborazione di terzi

1. Nell'ipotesi di collaborazione con soggetti provenienti da altri studi professionali l'Attuario deve attenersi a principi di lealtà e correttezza.

Capo V - Rapporti con i tirocinanti

Articolo 26 - Doveri del professionista

1. L'Attuario ha il dovere di favorire lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, chi chiedi di poter svolgere il tirocinio professionale ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi.
2. L'Attuario deve consentire a chi svolge il tirocinio presso il proprio studio l'apprendimento dell'etica oltreché della tecnica e della pratica professionale riferita ai campi di attività dello studio.
3. L'Attuario deve gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai ruoli, agli elementi retributivi e, in generale, a tutte le condizioni alle quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio. E' opportuno che il rapporto sia disciplinato per iscritto.
4. L'Attuario deve consegnare al tirocinante all'inizio del periodo di tirocinio una copia del codice deontologico.
5. L'Attuario deve vigilare affinché il tirocinante sia a conoscenza e rispetti gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale.

Articolo 27 - Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante deve astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale svolge il tirocinio.
Al termine del tirocinio non potrà appropriarsi di procedure dello studio né potrà, entro un anno, accettare incarichi da clienti conosciuti presso lo studio durante il tirocinio stesso, senza l'esplicito consenso del titolare.
2. Il tirocinante non potrà usare, senza l'esplicito consenso del titolare, carta da lettere o biglietti da visita intestati dai quali egli risulti come collaboratore dello studio presso il quale svolge il tirocinio.
3. Il tirocinante è tenuto a rispettare tutte le regole deontologiche proprie dell'Attuario.



Articolo 28 - Trattamento economico e durata del tirocinio

1. Il rapporto di tirocinio - considerato come periodo di apprendimento professionale - è per sua natura gratuito. Tuttavia l'Attuario non mancherà di attribuire al tirocinante somme, a titolo di borsa di studio o di rimborsi spese, per favorire ed incentivare l'assiduità e l'impegno nell'attività svolta.
2. Il tirocinio finalizzato al sostenimento dell'esame di Stato non dovrebbe protrarsi oltre il periodo mediamente necessario, anche in relazione alle previsioni di legge.
3. Trascorso tale periodo il rapporto di collaborazione, potendo comportare una diversa configurazione giuridica, sarà regolato dalla libera determinazione delle parti, così come ogni rapporto di collaborazione con tirocinanti che abbiano già superato l'esame di Stato.

Capo VI - Altri rapporti

Articolo 29 - Rapporti con i pubblici uffici

1. Nei rapporti con le Autorità di controllo e la pubblica amministrazione l'Attuario si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale. L'Attuario non deve utilizzare né sottolineare né vantare eventuali relazioni di parentela o di altro tipo con i responsabili dei suddetti enti al fine di avvantaggiare l'esercizio della propria attività professionale.

Articolo 30 - Rapporti con la stampa

1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione l'Attuario, in particolar modo in occasione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all'osservanza delle disposizioni dell'Articolo 35.

Articolo 31 - Rapporti con altre professioni

1. L'Attuario, che nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

d) TITOLO III - CONCORRENZA

Articolo 32 - Utilizzo di cariche pubbliche

1. L'Attuario non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o per altri.

Articolo 33 - Esercizio abusivo dell'attività professionale

1. E' vietato all'Attuario favorire l'esercizio abusivo della professione.

Articolo 34 - Divieto di intermediazione

1. E' vietata l'intermediazione che possa pregiudicare l'indipendenza e l'obiettività del professionista.

Articolo 35 - Informazione e pubblicità informativa

1. E' consentita la comunicazione a terzi, con ogni mezzo, di informazioni aventi ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi praticati per le prestazioni professionali.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

7 CORSO FAC anno 2022 “AGGIORNAMENTI SULLA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E SUL PROFESSIONALISMO”
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI
ROMA 30 NOVEMBRE 2022

-
2. Il messaggio comunicato e la scelta dei mezzi devono in ogni caso ispirarsi alla moderazione ed al buon gusto.
 3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
 4. Non possono essere menzionati i nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso.
 5. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o degli eredi.
 6. Oltre all'utilizzo dei segni distintivi personali l'iscritto può utilizzare il timbro dell'Ordine professionale, secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale degli Attuari.

e) TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 36 - Entrata in vigore

1. Il presente Codice di deontologia professionale entra in vigore nel novantesimo giorno successivo alla data della delibera di adozione del presente testo da parte del Consiglio Nazionale degli Attuari. Le norme deontologiche precedentemente approvate sono abrogate a partire dalla stessa data.



3) REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Norme deontologiche

Art. 1. (Cause del procedimento). Gli attuari che si rendano responsabili di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi al codice deontologico professionale, o che non provvedano nei tempi stabiliti al versamento dei contributi associativi, sono sottoposti a procedimento disciplinare ai sensi dell'art.12 della legge n°194/1942.

Art. 2. (Apertura del procedimento). Per le cause previste dall'art. 1 diverse dall'omissione del versamento dei contributi il procedimento disciplinare è aperto d'ufficio, su richiesta della magistratura ovvero ad istanza di parte. Il Presidente dell'Ordine è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio e ad attivare l'apposita Commissione disciplinare dell'uopo nominata e composta dal Presidente stesso e da almeno due Consiglieri di cui uno con funzione di segretario.

Art. 3. (Fase istruttoria del procedimento). Il Presidente dell'Ordine deve dare all'interessato immediata comunicazione scritta del procedimento disciplinare, evidenziando i fatti per i quali si procede. La comunicazione è inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Commissione di cui all'art. 2 raccoglie le opportune informazioni e i documenti necessari, nonché le deduzioni scritte che gli pervengono dall'interessato entro 30 giorni dalla data del timbro postale della comunicazione di cui al 2° comma. La Commissione decide, anche sulla base delle indicazioni dell'interessato, in merito all'audizione di testimoni utili per l'accertamento dei fatti e su ogni possibile indagine che ritenga opportuno esperire. L'audizione di cui al comma precedente, anche ai fini del successivo art. 7, deve essere fatta constatare da regolare verbale sottoscritto dal Presidente dell'Ordine, da colui che rende la dichiarazione e dagli altri membri della Commissione disciplinare.

Art. 4. (Termini della fase istruttoria). La Commissione disciplinare deve completare la fase istruttoria di cui al precedente art.3 nel termine massimo di tre mesi a decorrere dalla comunicazione iniziale all'interessato, salva la proroga concessa dal Consiglio per un ugual termine.

Art. 5. (Inizio della fase giudiziale). Il Presidente comunica formalmente al Consiglio la conclusione della fase istruttoria. Il Consiglio dell'Ordine riscontrato che vi sia materia per dà luogo al procedimento disciplinare, nomina un relatore del procedimento tra i componenti del Consiglio e fissa la data per l'esame finale convocando l'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno quarantacinque giorni prima la data fissata per il giudizio.

Art. 6. (Modalità di convocazione). La convocazione di cui all'art. 5 deve contenere:

- a) le generalità dell'interessato;
- b) la menzione circostanziata dei fatti del procedimento;
- c) l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione per la fase giudiziale cui l'interessato potrà partecipare personalmente; in caso di mancata comparizione dell'interessato si procederà in sua assenza;
- d) l'elenco dei testimoni ammessi;
- e) luogo e orari in cui è possibile prendere visione degli atti;
- f) la data e la firma del Presidente o del Segretario dell'Ordine;

Il termine entro il quale l'interessato e i membri del Consiglio possono prendere visione degli atti del procedimento è fissato in trenta giorni dalla data del timbro postale d'invio di cui alla comunicazione dell'art. 5.



Nello stesso periodo l'interessato e coloro indicati al punto d) possono proporre ulteriori deduzioni scritte.

Art. 7. (Convocazione dei testi). La convocazione di cui all'art. 6 punto d) è fatta da ciascuna delle parti.

Art. 8. (Impedimenti e rinvii). Nel caso in cui l'interessato sia impossibilitato a presentarsi davanti al Consiglio per la data comunicatagli, lo stesso ha l'obbligo di informare tempestivamente per iscritto il Presidente dell'Ordine dei motivi dell'impedimento e ha il diritto di chiedere un solo rinvio. La nuova udienza non può essere fissata prima di quindici giorni dalla precedente.

Art. 9. (Svolgimento della fase giudiziale). Nella riunione del Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare di cui all'art. 6, punto c):

- a) il Relatore espone i fatti e le risultanze del procedimento;
- b) viene sentito l'interessato;
- c) sono ascoltati i testi ammessi.

Qualora l'interessato non si presenti e non sia intervenuta nessuna delle cause di cui all'art. 8, si decide in sua assenza.

Art. 10. (Conclusione del procedimento). Chiusa la discussione si procede alla delibera a maggioranza in Camera di Consiglio. Di tutto quanto si svolge nella seduta va dato atto nel verbale redatto dal Segretario. La decisione redatta dal Relatore deve contenere l'esposizione dei fatti, i motivi sui quali essa si fonda, il dispositivo, l'indicazione della data ed essere sottoscritta dal Presidente dell'Ordine. La decisione è resa pubblica mediante deposito negli uffici di Segreteria dell'Ordine Nazionale e comunicata con lettera raccomandata all'interessato, al Consiglio Nazionale degli Attuari, alle Autorità interessate e, attraverso le periodiche circolari, a tutti gli iscritti.

Art. 11. (Sospensione per morosità). Nel caso di procedimenti disciplinari relativi all'omesso versamento dei contributi non si applicano gli art. 4, 5, 6, 7. La procedura prevista dall'art. 3 è limitata all'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Trascorso il termine regolamentare fissato dal Consiglio dell'Ordine per il pagamento dei contributi, **il Consiglio delibera lo stato di morosità e la conseguente sospensione dell'iscrizione all'Albo.** Il Consiglio comunica tali deliberazioni ai singoli interessati, attraverso lettera raccomandata, e a tutti gli iscritti, in occasione dell'invio delle circolari.

Art. 12. (Prescrizione). L'azione disciplinare diversa dalla omissione dei contributi si prescrive entro cinque anni. Detto termine va calcolato considerando come "dies a quo" il giorno in cui si è verificato il fatto; in caso di fatto continuato, il "dies a quo" va computato tenendo presente la data in cui si è verificato l'ultimo episodio. Il proponimento dell'azione disciplinare sospende il periodo di prescrizione.

Art. 13. (Sanzioni). In merito alla irrogazione e alla determinazione delle sanzioni disciplinari si applicano le norme di cui all' art. 13.

Art. 14. (Ricorso). Contro la decisione del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso davanti al Consiglio Nazionale degli Attuari, ai sensi dell'art. 18 della L. n°194 del 9.2.1942.



4) LA FORMAZIONE ATTUARIALE CONTINUA

a) Il Nuovo regolamento FAC

Regolamento per la formazione attuariale continua ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012.

Premessa

In ottemperanza all’articolo 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 ogni iscritto all’Albo Nazionale degli Attuari (di seguito ANA), al fine di garantire la qualità della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. Per gli iscritti all’ANA è quindi prevista, in linea con quanto già previsto dal codice deontologico, la partecipazione ai programmi di Formazione Attuariale Continua (di seguito FAC), con le modalità e i termini disciplinati dal presente Regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale degli Attuari nella riunione del 10 marzo 2017.

Tale Regolamento è composto da 8 articoli **art. 1.** Finalità della FAC, **art. 2** Modalità della FAC, **art.3** Eventi formativi, **art.4** Modalità di accreditamento di attività formative organizzate da altri soggetti, **art. 5** Dispensa della FAC, **art.6** Riconoscimento di crediti formativi, **art.7** Ulteriori compiti del CNA, **art.8** Entrata in vigore.

Art. 1. Finalità della FAC

1. La FAC è finalizzata:

- a) a mantenere aggiornate le conoscenze e le capacità professionali degli attuari durante tutto l’arco di vita professionale;
- b) a realizzare condizioni permanenti per l’esercizio della professione in maniera competente e a consolidare ed estendere le specifiche conoscenze e competenze tecnico professionali;
- c) a garantire la qualità delle prestazioni professionali a tutela dell’interesse pubblico.

2. La FAC implica l’acquisizione, il mantenimento e lo sviluppo di tre tipologie di competenze:

- tecnico-attuariali, essenziali all’attività attuariale, come la conoscenza di nuove metodologie e modelli e il loro appropriato utilizzo, la conoscenza di best practices, di standard tecnici, delle normative riguardanti profili attuariali, nonché ulteriori competenze che risultano indispensabili per lo svolgimento delle attività praticate (a titolo esemplificativo e non esaustivo la conoscenza di altre normative e standard tecnici che hanno comunque un impatto sull’attività dell’attuario, incluso l’aggiornamento su processi che comportano innovazioni dell’attività come ad esempio i nuovi regimi internazionali di contabilità o di solvibilità);

- del professionalismo, relative alla conoscenza del Codice Deontologico, delle linee guida professionali elaborate dagli organismi nazionali ed internazionali della professione attuariale, degli Standard Professionali che la clientela, l’interesse pubblico e quanti collaborano con gli attuari si



aspettano vengano applicati dai membri di una comunità professionale cui sono anche demandate apposite riserve di legge;

- altre competenze funzionali o utili all'attività lavorativa e alla formazione o all'accrescimento professionale dell'iscritto all'ANA, come ad esempio attività formative tese a migliorare la comunicazione ai fini del superamento delle asimmetrie informative, il reporting, la capacità di utilizzo di determinati software, lo sviluppo delle capacità manageriali e linguistiche, la partecipazione ad altre attività inerenti discipline connesse all'attività lavorativa, la legislazione di specifiche aree di interesse.

Art. 2. Modalità della FAC

1. Il ciclo della FAC ha durata triennale; il primo ciclo ha decorrenza il 1 gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Ministero di Giustizia e alla data di pubblicazione del presente Regolamento nel Bollettino. *Ora siamo al II ciclo 1.01.2021-31.12.2023*

2. L'unità di misura della FAC è il Credito Formativo Professionale (CFP) il cui valore, è definito su base oraria. I CFP per ciascun evento formativo saranno individuati dalle linee guida del presente Regolamento che il Consiglio Nazionale degli Attuari (di seguito CNA), previa delibera consiliare, emanerà successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento da parte del Ministero della Giustizia e alla data di pubblicazione del presente Regolamento nel Bollettino.

3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione nell'arco di un ciclo devono essere conseguiti almeno 30 CFP.

4. L'iscritto che avesse conseguito al termine del singolo triennio un numero di CFP superiore rispetto al numero di CFP minimo previsto per assolvere l'obbligo di formazione potrà utilizzare i CFP in eccedenza nel triennio successivo.

5. L'attività formativa deve essere svolta relativamente alle materie riportate nell'Allegato n.1 al presente Regolamento che potranno essere integrate/modificate nel tempo da parte del CNA previa delibera consiliare in relazione allo sviluppo della professione nel tempo nei diversi settori di attività.

6. Ciascun iscritto può beneficiare, nel triennio, ovvero in ciascun ciclo formativo, di un debito formativo per un massimo di 10 CFP, i quali dovranno essere recuperati entro il primo anno successivo del ciclo triennale successivo.

7. Per i nuovi iscritti all'ANA e per i reinscritti l'obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione/reiscrizione.

8. Nei casi di cui al comma 7 del presente articolo il numero di CFP da conseguire per concludere il ciclo in corso al momento della data di iscrizione/reiscrizione sarà proporzionalmente ridotto e comunicato all'iscritto a cura del Consiglio dell'Ordine degli Attuari (unico organismo territoriale su base nazionale previsto dalla normativa - di seguito CONA), anche sulla base di quanto previsto dalle linee guida del presente Regolamento.



9. In caso di dimissioni e/o sospensioni o cancellazioni per altre cause si terrà traccia dell'eventuale debito formativo “maturato” alla data di uscita e tale debito concorrerà alla definizione del numero minimo di CFP da conseguire per concludere il ciclo in corso alla data dell'eventuale reinscrizione.

10. La FAC può essere svolta anche a distanza, attraverso forme di e-learning organizzate da società terze, da comunicare e documentare in base a quanto previsto dalle linee guida del presente Regolamento, comunque con un massimo di CFP pari alla metà di quelli previsti per ciascun ciclo.

11. L'accumulazione dei CFP deve essere gestita autonomamente e responsabilmente da ciascun iscritto che è tenuto ad individuare attività formative in grado di costituire nel complesso, al completamento del ciclo della FAC, un piano formativo adeguato al proprio aggiornamento professionale.

Art. 3. Eventi formativi

1. Le attività formative valide ai fini dell'accreditamento e dell'attribuzione di CFP, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012, possono essere:

a. Attività Preclassificate: rientrano in questa categoria tutte le attività che il CNA e il CONA organizzano anche in collaborazione con altri soggetti. Ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 137/2012 l'attività di formazione svolta dal CNA e dal CONA può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti. I CFP sono indicati dalle linee guida del presente Regolamento;

b. Attività formative di tipo e-learning: il CNA in collaborazione con il CONA mette a disposizione una infrastruttura di formazione a distanza. Su tale piattaforma il CNA, in collaborazione o in convenzione con terzi, metterà a disposizione corsi di formazione per il riconoscimento di CFP. Tale tipologia non è soggetta dal vincolo di cui al comma 10 dell'art. 2;

c. Attività formative esterne: tali attività sono organizzate da soggetti terzi, che preventivamente presentano domanda al CNA secondo quanto disposto dall'art.7, comma 2 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, con le modalità previste dall'art 4 del presente regolamento;

d. Attività formative volontarie (Non Preclassificate): rientrano in questa categoria le attività svolte in completa autonomia dal singolo individuo. In tal caso il singolo deve provvedere al caricamento del materiale completo sul software FAC, e sulla base di tale materiale uno specifico Gruppo di lavoro all'uopo costituito dal Consiglio Nazionale definirà caso per caso i CFP da assegnare. Per tale categoria è comunque previsto un limite massimo di 10 CFP per ogni triennio di ciascun ciclo.

Art. 4. Modalità di accreditamento di attività formative organizzate da altri soggetti.

1. I soggetti che ai sensi del precedente art. 3 sono tenuti a chiedere l'approvazione per lo svolgimento delle relative attività formative devono presentare al Consiglio Nazionale domanda di autorizzazione contenente:

a. Dati identificativi del richiedente

b. Relazione sulle attività formative specifiche eventualmente effettuate nel biennio precedente



- c. Oggetto e natura delle attività formative per cui chiedono l'autorizzazione
- d. Metodi di rilevazione, controllo e trasmissione delle presenze dei partecipanti
- e. Impegno al rilascio di idonea attestazione.

2. Il Consiglio Nazionale, previo parere favorevole del Ministero di Giustizia, autorizza il richiedente all'organizzazione delle attività formative di cui al precedente comma. La domanda di autorizzazione con la relativa proposta di delibera motivata dal CNA viene trasmessa al Ministero di Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del Consiglio Nazionale, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero di Giustizia, il Consiglio Nazionale autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata. Il soggetto autorizzato dovrà, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni anno, trasmettere al Consiglio Nazionale analitica relazione dell'attività formativa svolta nell'anno precedente.

Art. 5. Dispensa dalla FAC

1. Possono essere dispensati dagli obblighi di formazione continua, su domanda scritta e per la durata dell'impedimento: - gli Attuari e gli Attuari Iunior che operano permanentemente in un Paese dell'Unione Europea nel presupposto che operare in tali Paesi implichi, nell'ambito del mutuo riconoscimento, la partecipazione a programmi di formazione continua nel Paese ospitante - gli Attuari e gli Attuari Iunior che presentino altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive e di forza maggiore per la durata dell'impedimento. - gli Attuari e gli Attuari Iunior che operano in altri Paesi al di fuori dell'Unione Europea.

2. Per gli Attuari che siano impossibilitati per malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità il numero di CFP previsto nel ciclo interessato, su richiesta dell'interessato, sarà proporzionalmente ridotto, con le modalità previste dalle linee guida del presente Regolamento, in base al tempo di comprovata impossibilità a partecipare alle attività formative. A tal fine sarà necessario produrre idonea documentazione che consenta di accertare quanto dichiarato.

3. Nel caso di maternità i CFP da conseguire vengono riproporzionati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da 3 mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell'anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i CFP da conseguire verranno riproporzionati per il periodo di 1 anno dal relativo provvedimento.

Art. 6. Riconoscimento di crediti formativi

1. Per la gestione dei CFP, il CNA, con il supporto del CONA, mette a disposizione degli iscritti uno specifico software, accessibile dal sito dell'Ordine degli Attuari, attraverso il quale il singolo iscritto, accedendo alla propria area riservata, potrà gestire il proprio piano formativo professionale, aggiornare la sua "posizione formativa", inserire le attività formative con la richiesta di riconoscimento dei relativi CFP previsti dalle linee guida del presente Regolamento.

Art. 7. Ulteriori compiti del Consiglio Nazionale degli Attuari

1. Il CNA autorizza le attività formative che danno diritto ai CFP, determinando per ciascuna il numero dei CFP da attribuire, come da linee guida del presente Regolamento.



2. Il CNA promuove ed indirizza lo svolgimento della FAC con riferimento all'evoluzione della professione attuariale.
3. Il CNA coordina e vigila sulle attività della FAC per assicurarne l'elevato livello di qualità e per garantire che gli iscritti all'ANA:
 - aggiornino in modo permanente la propria competenza professionale;
 - abbiano conoscenza dei programmi di attività di formazione ed effettivo accesso alle medesime;
 - possano conseguire i CFP secondo criteri di omogeneità ed uniformità.
4. Il CNA ha altresì il compito di tenere aggiornato l'elenco allegato delle materie tecnico - professionali e delle tematiche del professionalismo.
5. Il CNA potrà avvalersi, in via primaria, della collaborazione tecnico - scientifica di tutte le strutture attuariali a vario titolo esistenti; potrà inoltre coinvolgere associazioni, enti e fondazioni senza fini di lucro che operino per lo sviluppo delle conoscenze relative alla formazione degli Attuari.
6. Il CNA potrà inoltre collaborare con altri Consigli Nazionali al fine di definire appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, che possano individuare CFP interdisciplinari stabilendone il relativo valore.
7. Il CNA si avvale del CONA e della commissione formazione interconsiliare, costituita all'interno dell'Ordine degli Attuari, per la vigilanza sull'effettivo assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti all'Albo e regola le modalità di rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi ove previsti dalle linee guida del presente Regolamento.
8. Il CNA, con il supporto del CONA, si riserva di monitorare su base annua l'attribuzione di CFP e l'effettiva effettuazione delle attività formative, anche attraverso richieste a campione di informazioni e di documentazione ulteriore rispetto a quella inviata o inserita nella sezione del sito dedicata alla gestione dalla FAC.
9. L'iscritto deve conservare la documentazione comprovante l'effettuazione dell'attività formativa per almeno tre anni successivi al termine del ciclo di riferimento.
10. In caso di infedele certificazione del percorso formativo da parte dell'iscritto potrà prevedersi l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'iscritto.

Art. 8. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione del presente Regolamento da parte del Ministero di Giustizia e alla data di pubblicazione del presente Regolamento sul bollettino.

Allegato 1 ELENCO DELLE MATERIE TECNICO-PROFESSIONALI E DELLE TEMATICHE DEL PROFESSIONALISMO



1) MATERIE TECNICO-PROFESSIONALI - Principi di base del Calcolo stocastico - Teoria delle decisioni - Teoria matematica del portafoglio finanziario - Principi e metodi per la modellizzazione dei mercati finanziari - Principi, metodi e relativi modelli per la valutazione, per la gestione e il controllo dei rischi - Elementi di micro e macro economia - Teoria del Rischio - Analisi tecnica dei prodotti assicurativi, previdenziali e finanziari - Bilancio delle imprese di assicurazione, reporting e accounting - Economia e finanza di impresa - Legislazione delle assicurazioni e della previdenza - Normativa delle attività di controllo - Processi stocastici per l'assicurazione e la finanza - Metodi per la simulazione - Enterprise Risk Management Attuariale per assicurazioni, banche, fondi pensione, enti previdenziali, altre imprese e pubblica amministrazione - Software attuariale - Statistica attuariale - Tecnica attuariale dei fondi pensione - Tecnica attuariale delle assicurazioni R.C.A. - Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni e assicurazioni catastrofali - Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla salute - Tecnica attuariale delle assicurazioni vita - Tecnica attuariale della sicurezza sociale - Tecniche di trattamento informatico di basi di dati per le assicurazioni, previdenza e finanza - Data Quality Model e Big Data - Principi contabili locali e internazionali con rilevanza attuariale - AssetLiability Management - Solvency, Basel e altri framework - Comunicazione e Reporting

2) PROFESSIONALISMO - Ordinamento, legislazione e regolamentazione professionale, a livello nazionale ed europeo - Deontologia professionale - Linee guida emanate dagli organismi nazionali ed internazionali della professione attuariale, circolari COA e CNA, etc. - Regolamento disciplinare - Previdenza obbligatoria e assistenza - Organizzazione internazionale della professione attuariale (AAE, IAA). Protocolli, accordi e regole della professione a livello comunitario e internazionale - Obblighi di comportamento derivanti dalla appartenenza della professione italiana alle associazioni internazionali degli attuari - Standards di comportamento professionale.

b) Linee guida FAC

Le presenti linee guida sono emanate dal Consiglio Nazionale degli Attuari (di seguito “CNA”) a seguito dell’approvazione, da parte del Ministero della Giustizia, del Regolamento per la Formazione Attuariale Continua (di seguito “FAC”) ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del D.P.R. n. 137/2012, pubblicato in data 2 gennaio 2018 nel Bollettino del 30 dicembre 2017 (di seguito “Regolamento”).

Caratteristiche e vincoli dei piani formativi nell’ambito della FAC

Come disposto dal Regolamento, il piano formativo di ciascun ciclo triennale prevede il conseguimento di 30 Crediti Formativi Professionali (di seguito “CFP”). Eventuali eccedenze rispetto al numero minimo di crediti formativi potranno essere utilizzati nel ciclo successivo.

L’accumulazione dei CFP deve essere gestita autonomamente e responsabilmente da ciascun iscritto, che è tenuto - sulla base delle indicazioni previste dal Regolamento e dal presente documento - a individuare attività formative in grado di costituire nel complesso, al completamento di ciascun ciclo della FAC, un piano formativo adeguato al proprio aggiornamento professionale, quindi includendo nel proprio iter formativo CFP legati sia ad argomenti tecnico-attuariali sia al professionalismo.



La FAC può essere svolta anche a distanza e/o attraverso attività di e-learning. L'iscritto, per ciascun ciclo triennale può beneficiare di un debito massimo di 10 CFP, che comunque dovranno essere recuperati entro il I anno del ciclo successivo.

Tipologia di attività formative e convenzioni

Le attività formative, valide ai fini dell'accREDITamento e dell'attribuzione di CFP, possono essere di 3 tipologie:

a) Attività Preclassificate, ovvero organizzate dal CNA e/o dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari (CONA) anche in collaborazione con altri soggetti.

Tali attività vanno registrate nella sezione Attività Preclassificate del software FAC e i relativi CFP dovranno essere caricati dall'utente, senza alcun caricamento di documentazione allegata.

L'Ordine degli Attuari verificherà l'effettiva presenza a tali eventi attraverso il foglio firme. Le attività rientranti in questa categoria sono quelle riportate nell'allegato 1; in tale categoria rientrano anche le Attività formative di tipo e-learning che l'Ordine degli Attuari mette a disposizione sulla piattaforma di formazione a distanza. Tale tipologia non è soggetta al vincolo di cui all'art.1, comma 3, della linea guida del presente documento;

b) Attività formative esterne, organizzate da soggetti terzi rispetto all'Ordine degli Attuari, che preventivamente presentano domanda al CNA contenente gli elementi e secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 4 del Regolamento. I relativi CFP dovranno essere caricati da ciascun utente sul software FAC attraverso l'apposita sezione Attività Esterne, nella quale, nell'apposito menù a tendina, si troveranno l'elenco dei corsi autorizzati. In tale sezione potranno rientrare anche le convenzioni annuali o pluriennali che l'Ordine degli Attuari stipulerà con enti, associazioni e società esterne;

c) Attività formative volontarie (Non Preclassificate), svolte in completa autonomia dal singolo iscritto. In tal caso l'iscritto deve provvedere al caricamento delle attività svolte sul software FAC inserendo, come data, la data dell'evento e, come titolo, il titolo dell'evento, nonché il materiale completo (attestato di partecipazione, programma e supporti didattici dell'evento formativo) nell'apposita sezione Attività Non Preclassificate. La richiesta dovrà essere caricata non oltre i 60 giorni dalla data dell'evento. Sulla base del materiale caricato il Gruppo di Lavoro Gestione Accrediti costituito dal CNA, definirà caso per caso i CFP da assegnare. Per tale categoria è comunque previsto un limite massimo di 10 CFP per ciascun ciclo triennale. In tale categoria possono rientrare anche attività e-learning non organizzate in convenzione con il CNA (art.1, comma 3, della linea guida del presente documento) e quindi non rientranti nella lettera b) del presente articolo.

Il CNA, anche attraverso l'attività del Gruppo di Lavoro (GDL) Gestione Accrediti, si riserva di modulare il criterio di assegnazione dei CFP su base ad-hoc, in base alla natura e alla qualità delle attività formative effettuate.

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, l'Ordine degli Attuari potrà stipulare delle convenzioni con Enti, Società e Associazioni (come ad esempio Ania, Inail, INPS, IVASS, etc.) al fine di garantire la possibilità di riconoscere crediti formativi per gli eventi da questi organizzati.



La convenzione potrà avere durata annuale o pluriennale. Gli Enti, Società e Associazioni interessate a tali convenzioni dovranno fornire un piano di attività formativo sulla base del quale il CNA presenterà domanda di approvazione al Ministero della Giustizia secondo le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento. La definizione dei crediti formativi di ogni singola attività verrà effettuata dal GDL Gestione Accrediti sulla base della documentazione che l'ente dovrà fornire almeno 30 giorni prima dell'evento formativo.

Eccezioni ai vincoli nei piani formativi ed esenzioni

Per i neo iscritti all'albo e per le reiscrizioni l'obbligo formativo decorre dalla data di iscrizione e reiscrizione e i CFP da conseguire saranno determinati in modo proporzionale alla durata residua del ciclo FAC.

In caso di dimissioni, cancellazioni o sospensioni si terrà traccia di eventuali debiti o crediti formativi (nel senso di surplus di CFP al momento della cancellazione); al momento della reiscrizione (a patto che questa avvenga al massimo nel ciclo successivo) i debiti dovranno essere recuperati mentre i crediti potranno essere fruiti per il raggiungimento della soglia di CFP prevista.

Possono essere dispensati dagli obblighi di formazione continua, su domanda scritta e per la durata dell'impedimento:

- a) gli Attuari e gli Attuari Iunior che operano permanentemente in un Paese dell'Unione Europea nel presupposto che operare in tali Paesi implichi, nell'ambito del mutuo riconoscimento, la partecipazione a programmi di formazione continua nel Paese ospitante;
- b) gli Attuari e gli Attuari Iunior che operano in altri Paesi al di fuori dell'Unione Europea. La richiesta dovrà essere presentata alla segreteria dell'Ordine degli Attuari inviando il modulo presente nella sezione FAC del sito dell'Ordine debitamente compilato e firmato.

Per gli iscritti impossibilitati per malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità, il numero di CFP, su richiesta dell'interessato, sarà proporzionalmente ridotto, in base al tempo di comprovato impedimento. A tal fine sarà necessario produrre idonea documentazione che consenta di accertare quanto dichiarato. La domanda dovrà essere presentata dall'iscritto compilando l'apposito modulo presente nella sezione FAC del sito allegando la relativa documentazione medica (1 o più certificati medici) dove viene riportata la data di inizio e la data fine del periodo di malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità. Non saranno presi in considerazione periodi di malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità inferiori a 30 giorni.

In caso di maternità, i CFP da conseguire vengono riproporzionati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da 3 mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell'anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione, i CFP da conseguire verranno riproporzionati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo di 1 anno dal relativo provvedimento di adozione. La domanda dovrà essere presentata dall'iscritto compilando l'apposito modulo presente nella sezione FAC del sito allegando la relativa documentazione attestante la data di nascita, adozione o affidamento del figlio.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

7 CORSO FAC anno 2022 “AGGIORNAMENTI SULLA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E SUL PROFESSIONALISMO”
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI
ROMA 30 NOVEMBRE 2022

E' consentita l'esenzione, previa domanda scritta, per gli iscritti già pensionati e che non esercitano attivamente la professione.

Nel caso in cui il periodo di esenzione/impedimento ricada a cavallo di due cicli triennali, per ciascun ciclo si terrà conto del relativo periodo di esenzione/impedimento.

Ulteriori specifiche di carattere generale

Ai fini dell'effettivo riconoscimento dei CFP, l'iscritto deve provvedere autonomamente all'aggiornamento della propria posizione formativa, sia nel caso delle Attività Preclassificate o Esterne, che in quello di richiesta di riconoscimento per le Attività Non Preclassificate. Solo in quest'ultima fattispecie l'assegnazione dei CFP è subordinata alle decisioni del GDL Gestione Accrediti.

L'attività svolta, sia essa Preclassificata, Non Preclassificata o esterna, deve essere caricata all'interno del software FAC presente sul sito dell'Ordine degli Attuari.

L'Ordine degli Attuari si riserva di prendere dei provvedimenti, anche di natura disciplinare, ivi inclusa la possibile decurtazione di crediti formativi, nel caso di iscritti che in maniera reiterata non comunicano la loro impossibilità a partecipare agli eventi preclassificati ai quali si sono registrati, e nel caso di iscritti che in maniera reiterata si presentano agli eventi in oggetto con forte ritardo (ossia in prossimità della loro conclusione) al solo scopo di dichiarare la propria presenza sul foglio firme.

Il CNA si riserva di trasmettere a tutti gli iscritti eventuali modifiche, ulteriori istruzioni ed aggiornamenti regolamentari per la gestione dei CFP tramite specifiche circolari, in linea con quanto previsto dal Regolamento. Per tutti gli eventi che si sono svolti dal 1 gennaio al 31 maggio 2018 (data di entrata in vigore delle presenti linee guida) si applica quanto previsto dalle presenti linee guida. Inoltre per le Attività Preclassificate vale l'allegato 1 e per le Attività Non Preclassificate vige il regime autorizzativo. Per le Attività Non Preclassificate effettuate dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 2018, i 60 giorni decorreranno dal 31 maggio 2018.

b) FAC ai tempi dell'emergenza sanitaria per COVID-19

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso, recentemente ulteriormente estesa e attualmente dichiarata dal Governo fino al 31 luglio 2021, del punto 2 dell'art. 5 del Regolamento per la formazione attuariale continua redatto ai sensi dell'art.7, comma 3, del DPR 137/2012 (Riforma delle Professioni) che recita: "per gli Attuari che siano impossibilitati per malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità il numero dei CFP previsto nel ciclo interessato, su richiesta dell'interessato, sarà proporzionalmente ridotto, con le modalità previste dalle linee guida del presente Regolamento, in base al tempo di comprovata impossibilità a partecipare alle attività formative..." che, anche se non fa riferimento esplicito alla pandemia, regola di fatto il principio dell'impedimento per cause di forza maggiore, quale appunto l'emergenza sanitaria, del punto 6 dell'art. 2 del Regolamento per la formazione attuariale continua redatto ai sensi dell'art.7, comma 3, del DPR 137/2012 (Riforma delle Professioni) che recita "Ciascun iscritto può beneficiare, nel



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

7 CORSO FAC anno 2022 “AGGIORNAMENTI SULLA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E SUL PROFESSIONALISMO”
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI
ROMA 30 NOVEMBRE 2022

triennio, ovvero in ciascun ciclo formativo, di un debito di 10 CFP, che dovranno essere recuperati entro l'anno successivo del ciclo triennale successivo",

del richiamato Regolamento approvato dal Ministero della Giustizia,

delle Linee Guida di attuazione del Regolamento sulla formazione attuariale continua emanato in data 7 maggio 2018 dal Consiglio Nazionale,

della Circolare del CNA n. 5/2018 del 7 maggio 2018 di comunicazione delle suddette Linee Guida, del termine previsto del primo ciclo formativo effettivo, predisposto in accordo con la nuova normativa a seguito dell'emanazione del citato Regolamento, che aveva decorrenza 1 gennaio 2018 e termine 31 dicembre 2020, poi prorogato a causa dell'emergenza sanitaria

del monitoraggio del fenomeno sulla base delle indicazioni del gruppo di lavoro "gestione crediti", di quanto comunicato dal gruppo di lavoro "gestione accrediti",

della Circolare del CNA n. 4/2020 del 22 giugno 2020 che, sentiti il CONA e la Commissione Formazione, già dava indicazioni tenuto conto della proroga dell'emergenza sanitaria fino al 31 luglio 2020,

della Circolare del CNA n. 11/2020 dell'11 novembre 2020 che, in analogia alla precedente richiamata Circolare del CNA n. 4/2020, tenuto conto della proroga dell'emergenza sanitaria fino al 31 gennaio 2021, aggiornava le nuove scadenze del I ciclo effettivo a due differenti date, 30 giugno 2021 e 31 dicembre 2021, e necessita quindi in estensione di un conseguenziale aggiornamento, **il Consiglio Nazionale, in via straordinaria e solo per questo I ciclo formativo effettivo in corso, ha deliberato ulteriormente quanto segue, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni in relazione ai futuri sviluppi dell'emergenza sanitaria: Come già comunicato, resta confermato che:**

crediti formativi (di seguito CFP) da conseguire, nel periodo in esame, **sono pari a 21**, anziché a 30, in proporzione, il limite minimo di 20 CFP, in precedenza introdotto, diventa **pari a 14 CFP**,

coloro che si **trovano sotto i 14 crediti formativi al 31 dicembre 2020**, in considerazione dell'emergenza sanitaria, hanno un periodo ulteriore di tempo per raggiungere il primo requisito.

Inoltre, sempre in merito ai crediti formativi conseguiti per il periodo 2018-2020, tenuto conto del prolungamento dell'emergenza sanitaria fino al 31 luglio 2021, il CNA ha deliberato quanto segue:

coloro che si trovano **sotto i 14 crediti** formativi al 31 dicembre 2020 avranno tempo fino al 31 dicembre 2021 per acquisire i crediti formativi mancanti almeno fino a 14, raggiunti i quali, avranno il periodo immediatamente successivo fino al 30 giugno 2022 per acquisire quelli mancanti fino a 21.

Coloro che si trovano **dai 14 crediti** formativi compresi ai 20 crediti formativi compresi avranno tempo fino al 30 giugno 2022 per acquisire i crediti formativi mancanti fino a 21.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

7 CORSO FAC anno 2022 "AGGIORNAMENTI SULLA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E SUL PROFESSIONALISMO"
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI **ROMA 30 NOVEMBRE 2022**

In assenza dei requisiti alle date stabilite (nel primo caso al 31 dicembre 2021 e al 30 giugno 2022, nel secondo al 30 giugno 2022) inizierà l'iter di apertura di un procedimento disciplinare, in base a quanto previsto dall'art. 7 del DPR n. 137/2012.

In funzione del monitoraggio di cui al punto precedente, si invitano tutti i colleghi a "caricare" sul software FAC, qualora tale caricamento non fosse stato ancora effettuato, con le note procedure, sia le attività preclassificate che le attività formative esterne (rispettivamente lettere a) e b) della richiamata Circolare), sia quelle volontarie (non preclassificate) (lettera c) della richiamata Circolare), entro il 15 luglio p.v., anche in deroga al limite dei 60 giorni previsto per il caricamento di queste ultime attività. Per le attività di cui alla lettera c) resta inalterato il limite massimo di 10 CFP nel triennio; per l'e-learning resta inalterato il limite massimo di 15 CFP nel triennio,

restano inalterate tutte le altre norme che regolano la FAC,

si invita tutti a conseguire i CFP previsti non solo perché obbligatorio, ma soprattutto perché, come ricordato in tantissime occasioni, non si tratta di una attività di compliance, ma piuttosto di sostanza ad alto valore aggiunto, essenziale per la propria professionalità e per poter dare quella garanzia di qualità della prestazione di cui l'iscrizione all'albo è garante nei confronti dei terzi. Tale garanzia è inoltre uno degli elementi qualificanti dell'iscrizione all'albo, che consente di essere Fully Qualified Actuary ed è anche essenziale per far parte a pieno titolo dell'AAE e dell'IAA,

si invitano altresì tutti a frequentare i corsi SIA, gratuiti e a pagamento, i seminari e gli eventi proposti dall'Ordine, anche attraverso il Comitato Scientifico, nonché a partecipare al prossimo XIII Congresso (per il quale sono peraltro previsti in via straordinaria 12 CFP), nonché a tutte le altre attività che da Regolamento possano essere utili per acquisire CFP.

Si ricorda inoltre che, le Attività "Non Preclassificate" sono attività formative volontarie, eseguite in completa autonomia e che non rientrano tra le quelle organizzate dal CNA e/o dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari (CONA) anche in collaborazione con altri soggetti, ad es. SIA (Sviluppo Iniziative Attuariali s.r.l.). Per tale categoria il Regolamento ministeriale comunque prevede un limite massimo di 10 CFP per ciascun ciclo triennale. Per queste attività non è possibile pubblicare a priori tabelle né tanto meno preindicare crediti formativi, come da tassative disposizioni ministeriali. In tal caso ognuno deve provvedere al caricamento delle attività svolte sul software FAC, nella sezione personale Nuova Attività NON Preclassificata. Sulla base del materiale caricato il Gruppo di Lavoro Gestione Accrediti costituito dal CNA, definirà caso per caso i CFP da assegnare, laddove la documentazione sia parziale potrebbe essere riconosciuto al più 1 CFP



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

7 CORSO FAC anno 2022 “AGGIORNAMENTI SULLA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E SUL PROFESSIONALISMO”
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI
ROMA 30 NOVEMBRE 2022

ATTIVITÀ PRECLASSIFICATE ENTE ATTIVITÀ FORMATIVA ARGOMENTI CFP CNA/CONA

ALLEGATO 1 - ATTIVITÀ PRECLASSIFICATE

ENTE	ATTIVITÀ FORMATIVA	ARGOMENTI	CFP
CNA/CONA	Seminari organizzati dall'Ordine degli Attuari	Tecnico-attuariale Professionalismo	3
	Congresso Nazionale degli Attuari	Tecnico-attuariale Professionalismo	10
	Commissioni e Gruppi di Lavoro	Tecnico-attuariale Professionalismo	3 a riunione
	Seminari specialistici	Tecnico-attuariale	5
	Seminari CUP in collaborazione con l'Ordine degli Attuari	Professionalismo	2
	Seminari EPAP in collaborazione con l'Ordine degli Attuari	Professionalismo	2
	E-learning	Tecnico-attuariale	Valutato singolarmente in funzione del corso
S.I.A. organizzati in collaborazione con l'Ordine degli Attuari	Corsi gratuiti	Tecnico-attuariale Professionalismo	3 per giorno di partecipazione
	Corsi a pagamento	Tecnico-attuariale Professionalismo	5 per giorno di partecipazione
Organismi Attuariali Internazionali (AAE, IAA e relative sezioni)	Partecipazione a riunioni dei Comitati e Gruppi di Lavoro	Tecnico-attuariale Professionalismo	3 a riunione
	Congresso Internazionale degli Attuari	Tecnico-attuariale Professionalismo	5 per giorno di partecipazione

Il CNA si riserva, in casi eccezionali, di modificare il numero di CFP attribuiti agli eventi e anche di indicare il numero di CFP in eventi diversi ma riconducibili all'organizzazione da parte dell'Ordine degli Attuari anche in collaborazione con enti esterni, informando gli iscritti nella Circolare di convocazione dei singoli eventi interessati.

Tutte le attività non rientranti nell'allegato 1 sono da considerarsi Non Preclassificate, ad eccezione delle Attività Formative Esterne, effettuate in convenzione con l'Ordine degli Attuari.

Ulteriori indicazioni in merito alle attività Non Preclassificate:



Si richiama l’attenzione sulla necessità di inserire, in sede di richiesta di riconoscimento di un’attività Non Preclassificata, tutta la documentazione richiesta, specificata dall’art. 2 comma 1 punto d) delle presenti linee guida; in particolare, si sottolinea che nel caso in cui non fosse presente l’attestato di partecipazione o il caricamento dell’attività sia avvenuto oltre il termine di 60 giorni, non verrà assegnato alcun CFP; in assenza della sola documentazione analitica, invece, come sopra definita, verrà riconosciuto 1 CFP.

d) Guida e-FAC

Introduzione

La piattaforma utilizzata per le attività a distanza di e-Fac è Moodle, un software per la gestione di corsi on-line. E’ utilizzabile su sistemi Windows, Linux e Mac senza dover installare software aggiuntivi. Occorre soltanto disporre di una connessione Internet e di un browser. Per accedere al sistema è necessario avere un indirizzo email valido ed essere registrati, ovvero avere un account personale, formato da username e password. Sono presenti attualmente 10 corsi.

Modalità e-learning

Per entrare nell’e-Fac, cioè nella Formazione Attuariale Continua dell’Ordine Nazionale degli Attuari in versione elearning, è necessario collegarsi al portale della Didattica di Cisa - Certum ex Incertis - Centro Interaccademico per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi

All’interno di questo portale è stata riservata un’area per l’e-Fac. Aprire il browser e inserire il seguente indirizzo: <http://www.cisa.unifi.it/didattica/> Cliccare su “Formazione Attuariale Continua” e confermare l’accesso. Si aprirà il “login del sito” che sarà visibile a tutti, ma solo gli attuari iscritti all’Ordine Nazionale degli Attuari potranno effettuare il collegamento.

Come “username” è stato usato il numero di matricola di iscrizione all’albo nazionale degli attuari (vedi elenco sul sito dell’ONA). Come “password”, la prima volta, è stata usata la parola: “cambiami” che dovrà essere modificata obbligatoriamente al primo accesso per poter proseguire.

Successivamente viene presentata la frase: “Dichiaro di partecipare al corso e-learning, reso disponibile dall’Ordine Nazionale degli Attuari ai fini della Formazione Attuariale Continua, nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e lealtà sanciti dal Codice Deontologico degli Attuari”

Cliccando su “No” non sarà possibile accedere alla home page della piattaforma.

Al primo accesso, entrando nella piattaforma, apparirà questa videata:

Tutte le comunicazioni tra il sistema e l’attuario utente avverranno esclusivamente tramite e-mail . Il sistema ha impostato di default, per ogni attuario, una email virtuale uguale a: matricola@mail.it. Al primo accesso questo indirizzo dovrà essere sostituito obbligatoriamente con un proprio indirizzo e-mail valido. Per modificare l’indirizzo e-mail bisogna andare in “impostazioni profilo”:



Cliccare su “modifica” ed inserire il proprio indirizzo e-mail e salvare la modifica. La sicurezza del sistema invierà una e-mail di conferma, dopo aver risposto alla e-mail di conferma si potrà iniziare a navigare nella piattaforma “e-Fac”.

Riepilogando le operazioni da eseguire per la registrazione sono: modificare la password ed inserire un proprio indirizzo e-mail valido. Queste operazioni devono essere eseguite solo la prima volta che si accede alla piattaforma. L’attuario registrato potrà accedere alla piattaforma quando vorrà e sarà automaticamente iscritto ad ogni corso di e-Fac che sarà reso disponibile dall’ONA. Gli attuari che perderanno l’iscrizione all’albo non avranno più l’accesso alla piattaforma e-learning.

Password Per sicurezza sarebbe opportuno dopo un certo periodo modificare la propria password. Cambio Password: bisogna andare nel blocco “Impostazioni” scegliere “Il mio profilo” e cliccare su “Cambia password”. Password dimenticata: al momento del login cliccare su “Hai dimenticato lo username o la password?”. Si aprirà una finestra dove, per recuperare la password, bisognerà inserire lo “username” oppure l’indirizzo email. Moodle, trovato il dato, invierà una e-mail con un link per la conferma. Successivamente arriverà un’altra e-mail con la nuova Password temporanea che dovrà essere immediatamente modificata. Navigare all’interno della piattaforma

Ci sono diversi modi per “muoversi” all’interno della piattaforma. Nella parte alta della pagina, sotto il titolo, una barra di navigazione (la cosiddetta breadcrumb = briciole di pane) mostra costantemente il “percorso” eseguito dall’utente per arrivare ad una determinata pagina, offrendo i collegamenti alle pagine gerarchicamente precedenti.

Nella prima fase dell’e-Fac è stato deciso di utilizzare solo le seguenti attività:

Lezione: una serie di materiali da visionare;

Quiz: un quiz di valutazione a risposte multiple;

Diploma: attestato di superamento esame.

In caso di esito negativo sarà possibile ripetere, dopo uno o più giorni, la prova. Per ogni corso sarà indicato il numero di tentativi massimi ammessi. Il sistema prevede di salvare la prova con il voto più alto, quindi se non sono stati effettuati tutti i tentativi ammessi, anche in caso di esito positivo, sarà possibile ritentare la prova per ottenere un voto più alto.

Assistenza

Per avere assistenza nell’utilizzo della piattaforma gli utenti potranno inviare una e-mail, specificando il problema per il quale viene richiesto aiuto, al seguente indirizzo: cisa.contatto@gmail.com



5) I LIBERI PROFESSIONISTI

a) RC PROFESSIONALE

L'Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale degli Attuari

L'Ordine Nazionale degli Attuari, d'intesa con il Consiglio Nazionale degli Attuari, ha stipulato una nuova Convenzione per la sottoscrizione di una copertura RC professionale destinata agli Attuari che esercitano l'attività professionale, ivi inclusi, a suo tempo, gli Attuari Incaricati (RCA e Vita) dipendenti di Compagnie di Assicurazioni, e, in via generale, incarichi professionali assunti anche da lavoratori dipendenti, secondo modalità e dettagli che si trovano nei documenti allegati che includono anche il modulo di adesione e le condizioni contrattuali.

L'intera documentazione è disponibile sul sito nell'area riservata in modo che chi intende sottoscrivere tale contratto possa “scaricare” direttamente il modulo di adesione ed inviarlo al Broker o alla Società Assicuratrice che attualmente è la Reale Mutua di Assicurazioni.

Il Consiglio Nazionale, con il quale si è proficuamente e costantemente operato per il raggiungimento di tale obiettivo, ha informato il Ministro della Giustizia circa l'avvenuta sottoscrizione di tale convenzione.

Come noto l'art. 9, comma 4, primo periodo, Legge n. 27/2012 recita che: *“il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale”*. La copertura assicurativa è quindi obbligatoria per l'esercizio della professione anche per chi, lavoratore dipendente, ha assunto l'incarico di Attuario Incaricato RCA e VITA.

L'Ordine Nazionale degli Attuari ha quindi stipulato la convenzione quadro cui ciascun professionista/studio associato interessato potrà aderire versando il relativo premio e assicurandosi contro tale rischio. Si invitano pertanto tutti gli iscritti all'albo interessati ad usufruire di tale opportunità, e comunque a provvedere anche in modo autonomo, stante l'obbligatorietà della sottoscrizione di una polizza di questo tipo per lo svolgimento dell'attività professionale.

Alcune informazioni precontrattuali e contrattuali

È un'assicurazione destinata agli Attuari che desiderino tutelarsi dal rischio di cagionare danni a terzi nello svolgimento delle prestazioni professionali previste dalla legge.

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite pecuniarie involontariamente e direttamente



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

7 CORSO FAC anno 2022 “AGGIORNAMENTI SULLA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E SUL PROFESSIONALISMO”
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI
ROMA 30 NOVEMBRE 2022

cagionate ai terzi in conseguenza di errori commessi nell'esercizio delle attività previste dalla legge per l'esercente la professione di Attuario.

Non sono assicurati

- fatti e circostanze già note agli Assicurati al momento della stipula della presente Assicurazione;
- richieste di risarcimento determinate da infedeltà dei dipendenti o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita;
- sanzioni, multe od ammende irrogate direttamente all'Assicurato;
- sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di documenti rappresentanti un valore di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o titoli di credito;
- inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato;
- mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, hardware, software in ordine alla gestione delle date.
- dallo svolgimento dell'attività svolta in qualità di responsabile dell'assistenza fiscale dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- dall'apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero), dall'asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante);
- dall'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore, Consigliere di amministrazione, Sindaco in Società o Enti, Revisore dei conti, nonché di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

L'Assicurazione vale per i sinistri avvenuti nei territori dei Paesi dell'U.E.

Nella polizza sono indicati i massimali e i sottolimiti previsti dalle singole garanzie, dettagliati nel DIP aggiuntivo. In caso di sinistro l'assicuratore corrisponde all'Assicurato l'indennizzo al netto di una franchigia fissa pari a € 10.000, salvo opzione per franchigia di € 15.000.

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla legge vigente), assegno bancario o circolare o bonifico bancario. Il premio è comprensivo di imposte.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

7 CORSO FAC anno 2022 "AGGIORNAMENTI SULLA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E SUL PROFESSIONALISMO"
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI
ROMA 30 NOVEMBRE 2022

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento. Non essendo previsto il tacito rinnovo la copertura termina alla data indicata sulla polizza.

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, sia l'Assicuratore, sia l'Assicurato hanno la facoltà di disdire l'assicurazione. L'Assicurato deve darne comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R al Broker. La disdetta sarà efficace dalla data di ricevimento della lettera raccomandata da parte del Broker.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

7 CORSO FAC anno 2022 “AGGIORNAMENTI SULLA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E SUL PROFESSIONALISMO”
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI
ROMA 30 NOVEMBRE 2022

GLI ATTUARI NEL COMITATO UNICO DELLE PROFESSIONI, RAPPORTI CON “RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE” E CON “PROFESSIONI ITALIANE” Il Comitato Unico Permanente degli Ordini e Collegi Professionali è un’Associazione costituita, fra le rappresentanze istituzionali di livello nazionale degli Ordini e Collegi professionali. Il CUP non ha fini di lucro e rappresenta a livello nazionale, in conformità alle norme istitutive degli enti associati e nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuno, le professioni liberali italiane.

Attualmente è così costituito

Presidente: Rosario De Luca eletto 18.11. al posto di Marina Calderone nominata ad ottobre Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Vice Presidente: Salvatore Lombardo (Notariato)

Il 19 giugno 2020 è stato presentato un documento dal Titolo “Stati generali dell’economia Progettiamo il Rilancio”, da parte dei

“In particolare in questo periodo è tornato di grande Presidenti del CUP e RPT in cui figura anche la proposta degli attuari per la task force sui rischi sistemici. attualità il tema dei rischi sistemici, ovvero non solo i rischi che possono intaccare una società, un fondo, una singola entità in genere ma anche quelli che invece riguardano interi settori, collettività, Paesi, Governi, per non dire continenti, ad esempio il rischio climatico, catastrofe, pandemico. Si tratta di rischi molto più complessi, la cui modellizzazione ha bisogno delle competenze attuariali, ma anche della necessaria collaborazione di tutte le altre professioni che possano fornire tutte quelle informazioni utili (si pensi ad esempio ai medici per il rischio pandemico) affinché l'Attuario possa effettuare le sue valutazioni/simulazioni con le tecniche statistico-probabilistiche. In sintesi l'obiettivo potrebbe così riassumersi: "In termini di frequenze ed impatti economici quali potrebbero essere gli effetti del rischio sistemico "x" nei prossimi 10/20/30/40/50 anni in più scenari, ad esempio pessimistico (stress), ordinario, ottimistico? Ciò al fine di consentire al Governo di prendere decisioni strategiche ed operative soprattutto preventive utili a farvi fronte o, se non preventive, comunque attuali, ma conoscendone e valutandone gli effetti sulla base di indicazioni quantitative e razionali". Da qui la proposta della professione attuariale di costituire una task force sui rischi sistemici che lavori oggi per il domani per il bene del Paese.”

In occasione degli Stati Generali delle Professioni, (4 giugno 2020), il Comitato Unitario delle Professioni (CUP) e la Rete Professioni Tecniche (RPT) hanno lanciato il nuovo portale www.professionitaliane.it.

Il portale nasce come punto di incontro dei 2,3 milioni di professionisti italiani raccolti attorno ai due organismi di rappresentanza.

Sul sito è possibile consultare tutta la documentazione (circolari e protocolli) e le news relative agli eventi e alle attività organizzate in maniera congiunta da CUP e RPT. In particolare, in relazione agli

Stati Generali delle Professioni, sono disponibili le rassegne stampa sull'evento e tutte le proposte avanzate al Governo in merito alle iniziative atte a fronteggiare l'emergenza economica causata dal Covid-19.

Il 4 febbraio 2021 è nata a Roma, con la firma dello Statuto avvenuta presso la sede del Consiglio Nazionale Ingegneri, l'associazione “*ProfessionItaliane*”. Una iniziativa del CUP ed RPT alla quale partecipano i Consigli Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Federazioni delle professioni ad essi aderenti. L'Associazione nasce con lo scopo di rappresentare le istanze dei professionisti italiani e conseguire un più efficace coordinamento della presenza e della partecipazione istituzionale degli Ordini e dei Collegi. “*ProfessionItaliane*” realizzerà iniziative unitarie, di rilievo nazionale ed internazionale, per la tutela e la promozione dei valori di libertà propri e delle prerogative etiche e morali delle professioni. Ma anche per contribuire al progresso ed alla crescita sostenibile del Paese.

Presidente Armando Zambrano

Vice Presidente Rosario De Luca

ZAMBRANO (PROFESSIONITALIANE): “BUON LAVORO A NUOVO GOVERNO. NOI PRONTI A COLLABORARE PER IL BENE DEL PAESE” Roma 21.10.2022 - “Desidero innanzitutto esprimere a nome di *ProfessionItaliane* la grande soddisfazione per la nomina a Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali della Vicepresidente dell'associazione, Marina Calderone, con la quale negli anni ho condiviso numerose battaglie in favore dei liberi professionisti ed i cui sforzi unitari hanno contribuito in maniera determinante alla nascita ed allo sviluppo dell'alleanza tra Rete Professioni Tecniche e Comitato Unitario Professioni. “Il nuovo Governo sarà a breve operativo ed alla Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni, va il nostro augurio di buon lavoro affinché la squadra da lei composta sia in grado di affrontare con buoni esiti le grandi sfide che vedono coinvolta la nostra Nazione, a partire dalla risoluzione della crisi energetica ed alla piena ed efficace attuazione del PNRR. “Sui temi di nostra competenza, e sugli argomenti su cui saremo chiamati ad intervenire, saremo pronti a fornire il nostro contributo di idee e proposte, sempre a tutela dei liberi professionisti e con la stella polare dell'interesse generale, per il bene del Paese”. Così Armando Zambrano, Presidente di *ProfessionItaliane*.

a) L'ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE

L' **Epap** è la cassa di previdenza e assistenza per **agronomi, forestali, attuari, chimici, fisici e geologi**. Chi esercita queste libere professioni è, nella maggior parte dei casi, obbligato all'iscrizione alla cassa.

La registrazione comporta sia l'obbligo agli adempimenti che la possibilità di fruire delle prestazioni Epap.

La sigla è un'abbreviazione di Ente di Previdenza e **Assistenza Pluricategoriale**. Le prestazioni erogate possono essere fruite sia dagli iscritti Epap, sia dai loro famigliari.

Vediamo nel dettaglio **cos'è l'Epap** in relazione all'iscrizione, contributi e prestazioni erogate dalla cassa di **previdenza per professionisti**.

L'iscrizione all'Epap è richiesta per un elenco specifico di libere professioni. La cassa di previdenza gestisce infatti le prestazioni previdenziali e assistenziali di alcune categorie di lavoratori che sono tenuti all'iscrizione obbligatoria.

Va inoltre precisato che la cassa di previdenza richiede l'iscrizione quando si inizia a **percepire reddito** per l'attività professione. Ciò significa che la registrazione non consegue automaticamente alla presenza nell'Albo di una delle libere professioni elencate.

Dall'**Epap l'iscrizione** può essere richiesta sia nel caso in cui si eserciti la professione in forma singola, sia associata o societaria. Anche chi presta attività saltuaria e occasionale è tenuto alla **registrazione alla cassa di previdenza** indipendentemente dal fatto che svolgano lavori dipendenti o meno.

Se si è iscritti ad altro albo professionale con altra cassa di previdenza è possibile scegliere tra le due. A tal fine sarà necessario inviare un **modulo all'Epap** con una dichiarazione ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445.

Chi ha completato l'iscrizione all'Epap è tenuto ad effettuare 2 tipologie di adempimenti per la cassa di previdenza. In primo luogo va menzionata la comunicazione del reddito professionale. Secondariamente si dovrà provvedere a versare i contributi Epap richiesti.



I contributi obbligatori richiesti dall’Epap sono i seguenti:

Contributo soggettivo	10% del reddito netto (*)
Contributo integrativo	2% del volume d’affari
Contributo di solidarietà	0,2% del reddito netto
Contributo di maternità	Importo forfettario deciso ogni anno

(*) eventualmente da aumentare su base volontaria scegliendo delle aliquote prefissate

Per il versamento dei contributi all’Epap sono previste scadenze determinate. Il professionista con iscrizione può aderire a due differenti regimi: regime A e regime B. La scelta avviene con la dichiarazione annuale. Il regime A contributi permette di fruire di 4 scadenze per i versamenti, il regime B di 2.

La **dichiarazione dei redditi Epap** deve essere completata entro la scadenza del 31 luglio di ogni anno. La **comunicazione annuale** può essere inoltrata anche attraverso i canali telematici dell’ente di previdenza pluricategoriale.

Epap, prestazioni: pensione e assistenza per iscritti

Per i professionisti che hanno effettuato l’iscrizione Epap e hanno versato o versano i contributi annuali richiesti sono disponibili numerose **prestazioni**.

Le misure di **assistenza** e **previdenza** cercano di venire incontro alle esigenze dell’iscritto, supportandone varie esigenze.

Tra le **prestazioni assistenziali Epap** si possono segnalare:

borse di studio,

contributo di maternità e paternità,

assistenza domiciliare,

sussidi per eventi straordinari.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

7 CORSO FAC anno 2022 “AGGIORNAMENTI SULLA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E SUL PROFESSIONALISMO”
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI
ROMA 30 NOVEMBRE 2022

Tra le prestazioni Epap sovvenzionate dai contributi le più rilevanti sono di certo quelle relative alle pensioni. Le forme di pensione erogate dalla cassa di previdenza per professionisti sono varie. Eccone un elenco:

Pensione Epap	Requisiti
Pensione di vecchiaia	65 anni di età, 5 di iscrizione e contribuzione Epap
Pensione di inabilità	Inabilità alla professione, 5 anni di contributi di cui 3 nell'ultimo quinquennio
Pensione di invalidità	Invalità sopravvenuta, 5 anni di iscrizione, 5 anni di versamento di contributi di cui 3 nell'ultimo quinquennio
Pensione di vecchiaia per anzianità	Anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

Alle **prestazioni Epap** elencate per professionisti si aggiungono le pensioni per **superstiti**: la pensione indiretta e la pensione di reversibilità. Tali misure sono offerte ai familiari dell'iscritto Epap che rispettano alcuni requisiti previsti dalla cassa di previdenza pluricategoriale.

Collegio elettorale II Attuari Votazioni giugno 2020

Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Daria Altobelli

Comitato Indirizzo Generale Dott.ssa Pamela Tiripicchio

Comitato dei Delegati degli Attuari Dott. Francesca Barittoni – Attilio Cupido – Cristina Liserre